SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Istituto nazionale di fisica nucleare

Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2000.

Conferimento dell'incarico per le politiche comunitarie al Ministro senza portafoglio on. prof. Gianni Francesco Mattioli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2000, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio l'on. prof. Gianni Francesco Mattioli;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. prof. Gianni Francesco Mattioli è conferito l'incarico per le politiche comunitarie, a decorrere dal 15 maggio 2000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 356

00A6540

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale alle imprese denominato «Centrimprese S.r.l.», in Pesaro, e iscrizione dello stesso all'albo dei centri di assistenza fiscale - imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto l'art. 32, primo comma, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 che all'art. 1 attribuisce — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — il procedimento per l' autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 8 marzo 2000, con la quale la società «Centrimprese S.r.l.» legalmente rappresentata dal sig. Pedinotti Giancarlo, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visti l'atto costitutivo stipulato in data 6 dicembre 1999 a rogito notaio dott. Dario Nardi, rep. n. 18683 e n. 6476 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato prodotti in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio, in data 26 novembre 1999 qui prodotta in copia conforme all'originale, con la quale è stata delegata, in quanto ad essa aderente, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale l'associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro-Urbino;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori, è stata istituita il 29 aprile 1945;

Considerato che unico socio della società «Centrimprese S.r.l.» è la Confcommercio - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro-Urbino, con sede in Pesaro, via Mastrogiorgio n. 12;

Vista la polizza di assicurazione n. 209454794 stipulata in data 17 maggio 2000 con la «Generali Assicurazioni S.p.a.»;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Fernando Ricci, responsabile dell'assistenza fiscale dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché del possesso per i componenti del consiglio di amministrazione dei requisiti di cui all'art. 8, stesso decreto;

Considerato che la società «Centrimprese S.r.l.» intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale della società di servizi «Ascom S.r.l.», con sede in Pesaro, già costituita in data 21 dicembre 1990 con atto a rogito notaio Roberto Luigi Licini, rep. n. 113651;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale della «Ascom S.r.l.» è posseduto a maggioranza assoluta dalla stessa Confcommercio della provincia di Pesaro-Urbino;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che nell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal capo V del decreto legislativo. n. 241 del 9 luglio 1997 e dal capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «Centrimprese S.r.l.», con sede in Pesaro, via Strada delle Marche n. 58, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 maggio 2000

Il direttore regionale: DE MUTIIS

00A6401

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 2000.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL - anno 2000.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994, recante: «Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità»;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 1998, recante: «Proroga del termine per la revisione dell'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali»;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1999, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto il punto 3C «Assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale», nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del piano sanitario nazionale 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso, rispettivamente, con lettere s.n. del 7 e del 19 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali di competenza delle aziende sanitarie locali, con oneri a carico del fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 2000, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'immissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 93

00A6486

DECRETO 20 aprile 2000.

Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il trasferimento graduale, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie non già trasferite ai sensi del precedente comma 1;

Considerato, altresì, che con il medesimo decreto deve essere stabilita la durata della fase sperimentale e che tale durata deve tenere conto dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, il quale prevede che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1999, il Governo adotti, anche con riferimento all'esito della sperimentazione, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del suddetto decreto;

Ritenuto opportuno, ai fini della effettuazione di una sperimentazione che consenta di poter disporre di elementi informativi utili a poter successivamente procedere al trasferimento delle funzioni sanitarie sull'intero territorio nazionale, di individuare regioni situate nel nord, nel centro e nel sud del Paese e nelle quali siano presenti istituti penitenziari di rilevante importanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta;

Ritenuta, altresì, l'opportunità, di costituire un apposito comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decretano:

Art. 1.

Individuazione delle regioni nelle quali attuare la fase sperimentale

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono individuate le seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia.

2. Nelle suddette regioni sono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione di quelle effettuate negli ospedali psichiatrici giudiziari, che restano di competenza del predetto Ministero, al fine di rispettare il principio della gradualità previsto dalla suddetta norma.

3. Alla fase sperimentale si applica l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999.

Art. 2.

Durata della fase sperimentale

1. L'inizio della fase sperimentale prevista dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si conclude trenta giorni prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

Art. 3.

Comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale

1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione della fase sperimentale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro della giustizia, è istituito presso il Ministero della sanità, un apposito comitato costituito da tre membri designati dall'Amministrazione della sanità, da tre membri designati dall'Amministrazione della giustizia e da un membro designato da ogni regione individuata nell'art. 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento del suddetto comitato.

3. Ai componenti del comitato è dovuto il solo trattamento economico di missione erogato dalle amministrazioni che provvedono alla relativa designazione.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

00A6485

DECRETO 22 maggio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano della ditta Laboratorio farmaceutico Sit - specialità igienico terapeutiche S.r.l.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 12 aprile 2000 della ditta Laboratorio farmaceutico Sit - specialità igienico terapeutiche S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.r.l. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Actiol:

aerosol 6 bust. 0,25 g + 6 f. solv. - A.I.C. n. 012401016;

AD 8 supposte - A.I.C. n. 012401028;

BB 8 supposte - A.I.C. n. 012401030;

24 confetti - A.I.C. n. 012401042;

Ala: 6 capsule - A.I.C. n. 013673025;

Alol:

30 compresse 400 mg - A.I.C. n. 025079031;

50 compresse 400 mg - A.I.C. n. 025079043;

Arginina: sciroppo 250 ml 20,34% - A.I.C. n. 020014027;

Arscolloid:

«gengivario» fl. 30 g + t. serb. - A.I.C. n. 002089163;

«geng. concen.» fl. 30 g + t. serb. - A.I.C. n. 002089199;

«dentifricio» tubo 60 g - A.I.C. n. 002089201;

Bilagar C.M.: astuccio 24 compresse gastroresistenti 5 mg - A.I.C. n. 033772017;

Bio Arscolloid: pasta dentifricia 60 g - A.I.C. n. 014743037;

Broncofix: sciroppo 200 g - A.I.C. n. 019965021;

Broxo Din: colluttorio ast. fl. 150 ml - A.I.C. n. 032036016;

Chemiovis: 6 ovuli vaginali - A.I.C. n. 013281011;

Chemyterral: gocce 5 ml oftalm. e otolog. - A.I.C. n. 010115020;

Complesso B Sit: 25 capsule - A.I.C. n. 008898049;

Corti Arscolloid:

«gengivario» flacone 30 g - A.I.C. n. 022296089;

«colluttorio» flacone 30 g - A.I.C. n. 022296103;

«concentrato» flacone 30 g - A.I.C. n. 022296127;

Cortisolone: 20 compresse 5 mg - A.I.C. n. 011700022;

Coryfin:

«C» 30 caramelle - A.I.C. n. 012377038;

«C» limone 30 caramelle - A.I.C. n. 012377091;

Decavit: 40 confetti - A.I.C. n. 008912026;

Di Mill: gocce oculari fl. 7 ml - A.I.C. n. 032163026;

Eparema Levul: 12 flaconcini orali - A.I.C. n. 023209036;

Eulip: 48 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023643036;

Fisiozima: 30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 021772052;

Gocce lassative Aicardi: 20 ml 0,75% - A.I.C. n. 022015010;

Katabios: sciroppo 120 ml/tappo serbat. - A.I.C. n. 006809077.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 maggio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A6432

DECRETO 23 maggio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piraldina».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 19 aprile 2000 della ditta Bracco S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bracco S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

PIRALDINA

50 compresse 500 mg; - A.I.C. n. 010800011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 maggio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A6430

DECRETO 23 maggio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piazofolina».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 19 aprile 2000 della ditta Bracco S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bracco S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

PIAZOFOLINA

IV 3 fl 1 g + 3 f 10 ml; - A.I.C. n. 019987027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 maggio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A6429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2000.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo di lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 7 giugno 1999, prot. 27/X/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Ufficio X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari all'1,8% per l'anno 1998;

Considerato che nel capitolo 1931 (ex 3660) dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (centro di responsabilità 4. - «Previdenza e assistenza sociale»; 4.1.2 - «Interventi»; unità

previsionale di base 4.1.2.10 - «Sostegno alle gestioni previdenziali») per l'anno 2000, esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso di lire 2 miliardi, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 1998, in lire 2 miliardi.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, da L. 10.952.728.222 a L. 11.149.877.330.

Roma, 6 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A6484

DECRETO 27 aprile 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari, unità di Castrovillari. (Decreto n. 28195).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 19 marzo 2000 al 18 settembre 2000, della ditta S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari, sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6467

DECRETO 27 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, unità di Cogno, Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 28196).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000, al 31 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede in Milano, unità di Cogno (Brescia), Fiume Veneto (Pordenone) e Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6458

DECRETO 27 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, unità di Castelraimondo, Fabriano Rocchetta, Milano, Napoli, Pioraco, Pomezia, sede di Roma, sede direzionale e stabilimento di Fabriano. (Decreto n. 28197).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 luglio 1999, al 4 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuatue nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 sella sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, della ditta S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, sede in Roma, unità di Castelraimondo (Macerata), Fabriano Rocchetta (Ancona), Milano, Napoli, Pioraco (Macerata), Pomezia (Roma), sede di Roma, sede direzionale e stabilimento di Fabriano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6459

DECRETO 27 aprile 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dalmine, unità di Arcore, Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino e Piombino. (Decreto n. 28198).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 aprile 1999, all'11 aprile 2001, dalla ditta S.p.a. Dalmine;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuatue nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 sella sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 aprile 1999, all'11 aprile 2001, della ditta S.p.a. Dalmine, sede in piazza Caduti 6 Luglio 1944 - Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Milano), Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino (Bergamo) e Piombino (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6460

DECRETO 27 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Linea Più System, unità di Fossombrone. (Decreto n. 28199).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 novembre 2000, dalla ditta S.r.l. Linea Più System;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 novembre 1999 al 7 novembre 2000, della ditta S.r.l. Linea Più System, sede in Prato, unità di Fossombrone (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6461

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, unità di Cogno, Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 28201).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano, unità di Cogno (Brescia), (NID 0003BS0167) per un massimo di cinquantadue unità lavorative:

Fiume Veneto (Pordenone), (NID 0007000004) per un massimo di novantacinque unità lavorative;

Novara (NID 0001NO0003) per un massimo di duecentouno unità lavorative;
per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6466

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana, unità di Moretta e Perugia-S. Sisto. (Decreto n. 28202).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nestlè italiana, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 20 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano, unità di Moretta (Cuneo), (NID 9901CN0006) per un massimo di trentasette unità lavorative;

Perugia - S. Sisto (Perugia), (NID 9904PG0007) per un massimo di novanta unità lavorative,
per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1999 con decorrenza 1° maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6465

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ucar, unità di Caserta. (Decreto n. 28203).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ucar, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ucar, con sede in Milano, unità di Caserta (NID 9915CE0004) per un massimo di novantaquattro unità lavorative per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6464

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzioni macchine automatiche, unità di Bologna. (Decreto n. 28204).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azienda costruzione macchine automatiche, con sede in Bologna, unità di Bologna (NID 0008BO0031) per un massimo di novantatre unità lavorative, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998.

Art. 2.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

Art. 3.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 2 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1999 all'8 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 9 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali del 5 maggio 1999, n. 26241 e del 30 agosto 1999, n. 26980.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6463

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiere Sarteano, unità di Sarteano. (Decreto n. 28205).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cartiere Sarteano, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiere Sarteano, con sede in Sarteano (Siena) già San Giovanni Teatino (Chieti), unità di Sarteano (Siena), (NID 0009SI0002) per un massimo di venticinque unità lavorative, per il periodo 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6462

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Golden Rose, unità di Verolanuova. (Decreto n. 28206).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1998, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;

Visto l'art. 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 38 del 10 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio Golden Rose;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Golden Rose con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità in Verolanuova (Brescia), (NID 0003BS0169), per un massimo di trentacique unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 2000 al 9 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 10 settembre 2000 al 9 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6483

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 28208).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),*della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Cantieri meridionali Castellammare con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (NID 00150000011) per un massimo di centonove unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6482

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, unità di Crotone. (Decreto n. 28209).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia con sede in Crotone, unità di Crotone (NID 0018000001) per un massimo di trentanove unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6481

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 28210).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, let. *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli) (NID 0015000008) per un massimo di venti unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6480

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, unità di Pinerolo. (Decreto n. 28211).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Beloit Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino), unità di Pinerolo (Torino) (NID 0001TO0002), per un massimo di trecentoquaranta unità lavorative, per il periodo dal 30 novembre 1999 al 29 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000 con decorrenza 30 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6479

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, succursali di Genova, Pregnana Milanese, Ancona - località Baraccola, Castel Maggiore, Firenze, Parma e Verona. (Decreto n. 28212).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Michelin italiana tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, e succursali di:

Genova (NID 9804GE0030), per un massimo di quattro unità lavorative;

Pregnana Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di cinque unità lavorative;

Ancona - località Baraccola, (NID 9811AN0005), per un massimo di quattro unità lavorative;

Castel Maggiore (Bologna), (NID 9908BO0023), per un massimo di quattro unità lavorative;

Verona (NID 9806VR0008), per un massimo di tre unità lavorative;

per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalle succursali di:

Genova (NID 9904GE0015), per un massimo di quattro unità lavorative;

Pregnana Milanese (Milano) (NID 9903MI0139), per un massimo di sei unità lavorative;

Ancona - località Baraccola, (NID 9811AN0005), per un massimo di due unità lavorative;

Firenze (NID 9909FI0019), per un massimo di cinque unità lavorative;

Parma (NID 9908PR0003), per un massimo di una unità lavorativa;

Verona (NID 9906VR0005), per un massimo di una unità lavorativa;

per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 28103.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6478

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari, unità di Castrovillari. (Decreto n. 28213).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 marzo 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza) (NID 0018CS0005) per un massimo di ottantacinque unità lavorative, per il periodo dal 19 marzo 2000 al 18 settembre 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 19 marzo 1999, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6477

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sail, unità di Gioia del Colle. (Decreto n. 28215).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sail tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 21 luglio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sail, con sede in Bari e unità di Gioia del Colle (Bari), (NID 9916BA0043) per un massimo di trentacinque unità lavorative, per il periodo dal 21 luglio 1999 al 20 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1999 con decorrenza 22 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6476

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, unità di Castelraimondo, Fabriano Rocchetta, Milano, Napoli, Pioraco, Pomezia, sede di Roma e sede direzionale e stabilimento di Fabriano. (Decreto n. 28216).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano con sede in Roma unità di:

Castelraimondo (Macerata) (NID 0011MC0001) per un massimo di novantatre unità lavorative;

Fabriano Rocchetta (Ancona) (NID 9911AN0002) per un massimo di dieci unità lavorative;

Milano (NID 9903MI0113) per un massimo di una unità lavorativa;

Napoli (NID 9915NA0064) per un massimo di due unità lavorative;

Pioraco (Macerata) (NID 0011MC0001) per un massimo di trentatre unità lavorative;

Pomezia (Roma) (NID 9912RM0100) per un massimo di due unità lavorative;

sede di Roma (NID 9912RM0100) per un massimo di cinque unità lavorative;

sede direzionale e stabilimento di Fabriano (Ancona) (NID 9911AN0002) per un massimo di centoquattordici unità lavorative;

per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6475

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine, unità di Arcore, Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino e Piombino. (Decreto n. 28217).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dalmine, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine, con sede in piazza Caduti 6 Luglio 1944 - Dalmine (Bergamo) e unità di:

Arcore (Milano) (NID 9903MI0061) per un massimo di diciotto unità lavorative;

Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino (Bergamo) (NID 9903BG0011) per un massimo di cinquecentotredici unità lavorative;

Piombino (Livorno) (NID 9909LI0006) per un massimo di ventidue unità lavorative;

per il periodo dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1999, con decorrenza 12 aprile 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 12 ottobre 1999 al 11 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1999 con decorrenza 12 ottobre 1999, unità di:

Arcore (Milano) (NID 9903MI0142) per un massimo di diciotto unità lavorative;

Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino (Bergamo) (NID 9903BG0021) per un massimo di cinquecentotredici unità lavorative;

Piombino (Livorno) (NID 0009LI0012) per un massimo di ventidue unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6474

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sud Restauri», in Policoro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 21 settembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Sud Restauri», con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Sud Restauri», con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6412

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Lucania verde», in Policoro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 31 agosto 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Lucania verde», con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Lucania verde», con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6413

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Radio Irsina Uno», in Irsina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 25 agosto 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Radio Irsina Uno», con sede in Irsina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Radio Irsina Uno», con sede in Irsina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6414

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Forma», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 settembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Forma», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Forma», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6415

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Rinascita lucana», in Montalbano Jonico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 20 novembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Rinascita lucana», con sede in Montalbano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Rinascita lucana», con sede in Montalbano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6416

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Lucania elaborazione dati», in Grassano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 6 dicembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Lucania elaborazione dati», con sede in Grassano, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Lucania elaborazione dati», con sede in Grassano, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6417

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «C.L.D.F. - Cooperativa lavoratori del ferro», in Nova Siri Scalo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 14 dicembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «C.L.D.F. - Cooperativa lavoratori del ferro», con sede in Nova Siri Scalo, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «C.L.D.F. - Cooperativa lavoratori del ferro», con sede in Nova Siri Scalo, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6418

DECRETO 10 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alcione», in Luino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precisate disposizioni in quanto la cooperativa ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Alcione» con sede in Luino, B.U.S.C. n. 1202, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varese, 10 maggio 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A6456

DECRETO 10 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolti;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precisate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 febbraio 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

«F.A.R. Service», con sede in Varese, B.U.S.C. n. 1919;

«Campoquattro», con sede in Varese, B.U.S.C. n. 845;

«Circolo Cristoforo Colombo», con sede in Busto Arsizio, B.U.S.C. n. 120.

Varese, 10 maggio 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A6457

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Famiglia cooperativa per assistenza sociale», in Ururi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale della ispezione eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Famiglia cooperativa per assistenza sociale», con sede in Ururi costituita per rogito notaio dott. Cariello Giuseppe, in data 16 marzo 1987, repertorio n. 20729, registro società n. 1330, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1373/284857.

Campobasso, 15 maggio 2000

Il direttore: MARTONE

00A6411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2000.

Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con il quale è stato approvato il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio 1994, 21 luglio 1995, 9 dicembre 1996 e 11 novembre 1997, con i quali è stato annualmente consentito, in via sperimentale, l'esercizio della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1998, n. 445, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Considerata l'opportunità di instaurare, sulla base dei risultati conseguiti con il regime sperimentale, un regime definitivo di operatività della pesca costiera locale che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;

Sentito il parere del comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta congiunta del 17 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori delle navi da pesca costiera locale possono presentare domanda, secondo le modalità indicate nei commi seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato A è presentata al Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui al comma 1 del precedente art. 1 è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo d'iscrizione previo accertamento della conformità della nave alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

2. L'autorizzazione ha una validità non superiore a tre anni ed è rinnovata in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

3. Il Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave, su richiesta degli armatori, apporta sui

documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
OCCHIPINTI

ALLEGATO *A*

Al Capo del compartimento marittimo di ....

La sottoscritta ditta.......................... con sede in .... via .... codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ...., chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale con il M/p .... di .... t.s.l. (GT), con apparato propulsore di .... Kw, iscritto al n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... e munito di licenza di pesca n. ....

Lì, ...

Firma .... (*)

(*) La sottoscrizione della domanda deve essere conforme alle disposizioni in materia di cui all'art. 11 della legge n. 127/1997 così come modificato dalla legge n. 191/1998.

00A6433

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Carige vita nuova assicurazioni S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1531).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1973 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, II, III, IV e VI ed assicurativa nel ramo V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Carige vita nuova assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, viale delle Brigate Partigiane n. 92/R;

Vista la delibera assunta in data 17 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Carige vita nuova assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Carige vita nuova assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, con la modifica apportata all'art. 2 concernente il trasferimento della sede legale da viale delle Brigate Partigiane n. 92/R a via Gabriele D'Annunzio n. 41, sempre in Genova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A6488

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2000.

Integrazione al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INFN. (Disposizione n. 8142).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'INFN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 6615 del 29 ottobre 1999, con la quale il consiglio direttivo ha introdotto nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INFN una apposita disposizione circa la misura delle anticipazioni concedibili sui contratti di fornitura di strumentazione di particolare complessità, individuandone altresì le relative tipologie;

Vista la nota dell'Istituto del 23 dicembre 1999, prot. n. 027559, con la quale la deliberazione n. 6615 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della integrazione al testo del vigente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INFN, adottata dal consiglio direttivo con deliberazione n. 6615 del 29 ottobre 1999 e pertanto, all'art. 53 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INFN, dopo il comma 53.4, è introdotto il seguente comma 53.5: «La misura delle anticipazioni concedibili per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità è stabilita caso per caso, previa esplicita motivazione, in sede di indizione della procedura per l'aggiudicazione delle forniture stesse, ovvero in sede di definizione dell'importo contrattuale nel caso di beni offerti da fornitori unici. Dette anticipazioni, fino al limite del 20% dell'importo complessivo previsto nel relativo contratto, sono applicabili alle forniture di beni non tradizionali, usualmente non reperibili sul mercato nella configurazione necessaria all'Istituto ai fini della costruzione e dell'implementazione di apparati sperimentali per la ricerca nei campi istituzionali dell'INFN».

Frascati, 24 maggio 2000

Il presidente: IAROCCI

00A6487

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Modifica del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato riguardante la regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento, con conseguente adozione delle misure di salvaguardia per le nuove aree perimetrate (art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226.). (Deliberazione n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

Vista la delibera n. 8 con la quale il comitato istituzionale, nella seduta del 10 novembre 1999, ha approvato il «piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione»;

Considerato che la provincia Autonoma di Trento, in coordinamento con la regione del Veneto, nella formazione del piano straordinario aveva indicato tra i siti a rischio molto elevato due movimenti franosi localizzati rispettivamente nei comune di Lavarone e di Folgaria (provincia autonoma di Trento) i cui effetti si manifestano anche in comune di Lastebasse (regione del Veneto);

Considerato che il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato da decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che «i piani straordinari possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate»;

Considerato che la delibera n. 8 del comitato istituzionale del 10 novembre 1999 all'art. 4 ha previsto la possibilità di modificare od integrare il piano straordinario;

Considerato che per le finalità indicate dall'art. 4 della delibera sopraccitata è stato eseguito un sopralluogo congiuntamente dalle due amministrazioni sopraccitate ed è risultato che la localizzazione del sito originariamente indicato nel piano straordinario in comune di Folgaria andava modificata considerando anche il movimento franoso in località Busatti (comune di Folgaria), i cui effetti si manifestano anche in comune di Lastebasse;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 9 febbraio 2000 dal comitato tecnico in merito alla modifica sopra descritta del piano straordinario;

Considerato che la modifica del piano straordinario oggetto della presente deliberazione è direttamente approvata dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerata la conseguente necessità di estendere pertanto le misure di salvaguardia, già adottate per il sito localizzato in comune di Folgaria, dal km 24,85 al km 26,75 della s.s. 305, anche al movimento franoso in località Busatti (comune di Folgaria);

Delibera:

Art. 1.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, integrato dall'art. 9, comma 2, della legge 13 luglio 1999 n. 226, è modificato il «piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato» nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, secondo l'allegata cartografia che fa parte integrante del presente provvedimento.

In conseguenza a quanto sopra descritto, viene inserita nel piano straordinario e classificata a rischio molto elevato (R4), l'area corrispondente al movimento franoso in comune di Folgaria, località Busatti, i cui effetti si manifestano anche in comune di Lastebasse. L'importo di lire 700 milioni, inizialmente previsto dal piano straordinario per l'intervento in comune di Lavarone, con la presente modifica è destinato prioritariamente alla realizzazione dell'intervento in località Busatti. Per il completamento di tutti gli interventi riguardanti le aree ora classificate R4 e ripartiti nei comuni di Folgaria e Lastebasse, si potranno utilizzare i fondi recuperabili dai ribassi d'asta provenienti dall'appalto degli interventi previsti nel piano straordinario e riguardanti il bacino del Brenta.

Art. 2.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 della legge n. 267/1998, modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, sono adottate per l'area in Comune di Folgaria - località Busatti (provincia autonoma di Trento) e per l'area in comune di Lastebasse (regione del Veneto) misure di salvaguardia da attuare secondo i contenuti generali previsti dalle norme di attuazione del piano e dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi.

Art. 3.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui il comune riceve comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del piano straordinario modificato dalla presente deliberazione. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 4.

Il piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 226/1999, potrà essere modificato ed integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del Piano straordinario e nell'ambito delle attività di approfondimento condotte dall'Autorità di bacino, dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dalla provincia autonoma di Trento e dal Magistrato alle acque di Venezia, nonché da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

La provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto provvederanno, nelle rispettive competenze, a dare immediata comunicazione ai comuni dell'avvenuta modifica del piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi. I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il territorio. La pubblicazione, avrà una durata di quindici giorni consecutivi e della stessa ne dovranno essere informate, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, la provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 6.

Il piano straordinario, modificato con le modalità di cui all'art. 1 della legge n. 267/1998 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e della regione del Veneto.

Roma, 16 marzo 2000

p. *Il presidente:* MATTIOLI

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia finalizzate alla regolazione delle utilizzazioni idriche nel bacino del Piave in concomitanza di fenomeni siccitosi. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che nel periodo 1988-1990 e negli anni 1993 e 1994 si sono verificati fenomeni di sofferenza idrica nel bacino del Piave, che hanno comportato la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e conseguentemente hanno dato luogo a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

Premesso che l'insieme delle utenze del corso d'acqua, pur nelle priorità previste dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso, i cui interessi appaiono ugualmente meritevoli di tutela;

Premesso che tra le più significative situazioni di conflittualità, nei periodi sopra menzionati si è manifestata:

la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;

la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;

Considerato che il Comitato istituzionale nella seduta del 6 maggio 1998 ha adottato per il bacino nazionale del fiume Piave il progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche;

Considerato che gli articoli 11, 12, 13 e 15 delle norme di attuazione contenute nella fase programmatica del suddetto progetto di piano, prevedono le azioni da intraprendere in caso di situazioni siccitose;

Preso atto della relazione del segretario generale, circa la situazione siccitosa che si sta configurando nel bacino del Piave e che nei prossimi mesi primaverili potrebbe già comportare il manifestarsi delle situazioni conflittuali sopra descritte;

Considerata quindi la necessità di adottare con tempestività opportuni provvedimenti, finalizzati a preservare le disponibilità idriche ora presenti;

Considerato che tali provvedimenti possono essere adottati tramite misure temporanee di salvaguardia che anticipino e rendano cogenti le sopraccitate norme del progetto di piano stralcio;

Visti gli articoli 11, 12, 13, 15 delle norme di attuazione del progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave;

Visto l'art, 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 493 del 4 dicembre 1993, che attribuisce all'Autorità di bacino la facoltà di adottare, in attesa della approvazione del piano di bacino, tramite il Comitato istituzionale, idonee misure di salvaguardia;

Richiamati gli articoli 1, 3, comma 1, lettera *i),* comma 2, lettera *b),* della legge n. 183 del 18 maggio 1989;

Richiamato per quanto occorre l'art. 43 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Richiamati gli articoli 2, 3, comma 3, e 28, comma 1, della legge n. 36 del 5 gennaio 1994;

Richiamato per quanto occorre il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Delibera:

Art. 1.

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee nel bacino del Piave, in conformità ai contenuti del «Progetto di piano di bacino» adottato da questo Comitato istituzionale il 6 maggio 1998, nonché per stabilire aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella parte IV - fase programmatica di detto progetto.

Formano pertanto parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15, riportate nell'allegato, che costituiscono uno stralcio delle «norme di attuazione del piano» di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del progetto di piano, che diventano cogenti con l'adozione del presente provvedimento, è demandato al segretario generale dichiarare — con proprio provvedimento — lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa.

Al configurarsi della situazione di cui all'art. 11, le misure di salvaguardia adottate con delibera n. 1 da questo Comitato istituzionale in data 22 marzo 1999, modificate con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese, o modulate in relazione a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione del progetto di piano.

Art. 2.

Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, così come modificata dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano

di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 settembre del presente anno.

Art. 3.

Osservanza delle norme

All'osservanza delle presenti norme di salvaguardia provvedono gli uffici del genio civile regionale, i nuclei operativi del magistrato alle acque di Venezia, e l'ufficio compartimentale di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze.

In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonchè l'Autorità di bacino, segnalano all'amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55, comma 1, lettera *c),* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 che può comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.

Art. 4.

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 5.

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa degli allegati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché presso la regione del Veneto (giunta regionale).

Roma, 16 marzo 2000

p. *Il presidente:* MATTIOLI

00A6434

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 24 marzo 2000, n. **5.**

Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.

Agli assessorati regionali sanità

Agli assessorati provinciali sanità Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo presso regioni e province autonome

e per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - RGS - IGESPA

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto

Al Ministero delle finanze - Gabinetto

Con circolare del 22 aprile 1998, protocollo DPS.X-40/98-1010 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1998) sono state emanate le direttive per l'applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1998), entrata in vigore a decorrere dal 27 marzo 1998, limitatamente a quelle di immediata ed urgente attuazione, in attesa di poter completare le stesse direttive una volta emanato il regolamento di attuazione previsto dall'art. 1, comma 6, della stessa legge.

In via preliminare, devesi far presente che, in attuazione dell'art. 47, comma 1, della suddetta legge n. 40/1998, è stato emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (supplemento ordinario n. 139/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998) il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nel quale sono state riunite e coordinate le norme della stessa legge n. 40/1998 con le disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1921 n. 733, nella legge 30 dicembre 1986, n. 943, e nell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1985, n. 335.

Con decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999) sono state emanate disposizioni correttive al sopraindicato testo unico 286/1998, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge n. 40/1998, che, per quanto di interesse e competenza, hanno modificato gli articoli 33 e 49 del suddetto testo unico.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del testo unico è stato emanato infine, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (supplemento ordinario n. 190/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1999, n. 258), il regolamento di attuazione di cui sopra si è detto.

Nelle materie di competenza legislativa delle regioni le disposizioni del testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, mentre per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e per le province autonome le disposizioni stesse hanno un valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

In proposito si precisa che l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede, al comma 3, che rimangono nella competenza dell'amministrazione statale le funzioni ed i compiti riguardanti l'immigrazione, i rifugiati e l'asilo politico oltre che i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli Accordi internazionali. Il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (supplemento ordinario n. 96/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998) ha individuato in particolare, nel titolo IV - capo I (Tutela della salute), tutte le funzioni amministrative che rimangono nell'ambito della competenza del Ministero della sanità.

Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente nell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 286/1998, che le disposizioni della legge si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che vengono indicati nella stessa legge con il termine di stranieri.

Ai sensi del successivo comma 2 le stesse disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

L'art. 1, comma 3, del testo unico ribadisce, in linea generale, che deve essere fatto riferimento agli istituti giuridici previsti dallo stesso testo unico per tutte le persone di cittadinanza diversa da quella italiana anche se tali istituti sono disciplinati da altre disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni più favorevoli, interne comunitarie ed internazionali, vigenti sul territorio nazionale.

Il suddetto testo unico , nel titolo V - capo I (articoli 34, 35 e 36), ha provveduto a dare una nuova disciplina alla materia riguardante l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, identificando tre distinte categorie di beneficiari:

I. stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale;

II. stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale;

III. stranieri che entrano in Italia per motivo di cura.

I - STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A) *Iscrizione obbligatoria.*

B) *Iscrizione volontaria.*

A) *Iscrizione obbligatoria.*

L'art. 34 del testo unico ed il relativo art. 42 del regolamento di attuazione affermano l'obbligo e le modalità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei seguenti soggetti:

a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

Nell'art. 34 del testo unico vengono affermati due fondamentali principi ai fini dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N. dei cittadini stranieri extracomunitari.

Nel punto *a)* viene affermato il principio che lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo (v. ad es. art. 18, comma 5, e art. 30, comma 2, del testo unico) o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria.

È da precisare che, a differenza di quanto previsto dalla legislazione precedente, con la quale si provvedeva ad individuare specifiche figure di lavoratori tenuti all'assicurazione obbligatoria, con la presente legge l'espressione «lavoro autonomo» deve essere definita per esclusione, nel senso che tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa, che non rientri nell'ambito del lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo in quanto soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali in vigore.

Nel punto *b)* sono, invece, specificamente indicati, quali destinatari dell'assicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:

1) lavoro subordinato: il riferimento è al titolo III « Disciplina del lavoro» del testo unico;

2) lavoro autonomo: il riferimento è al titolo III, articoli 26 e 27, del testo unico;

3) motivi familiari: disciplinato nel titolo IV dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del testo unico. In proposito si deve rilevare che tale permesso è rilasciato, ai sensi del-

l'art. 30, comma 1, punti *a), b), c), d),* allo straniero che ha ottenuto il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;

4) asilo politico: il riferimento è agli articoli del testo unico 2, 10, comma 4, e 19, comma 1, all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, alle Convenzioni di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati politici (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, in *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1954 n. 196), e di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi (ratificata con legge 1° febbraio 1962, n. 306, in *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1962, n. 142) al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sempre sui rifugiati;

5) asilo umanitario: il riferimento è agli articoli del testo unico 18, comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma 2, lettere *a)* e *d)* (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20, comma 1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1, (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria od all'erogazione di prestazioni sanitarie);

6) richiesta di asilo: il riferimento è all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia;

7) attesa adozione e affidamento: il riferimento è agli articoli 29, 31 e 33, comma 2, del testo unico e all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

8) acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1992, n. 38) e del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (*Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 1994, n. 2).

È da precisare, in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo all'iscrizione obbligatoria, che vi può essere una proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute, che giustificano la proroga dei permessi di soggiorno indicati nei punti da 1) a 8) devono essere tenuti ben distinti dai motivi di cura, che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 36 del testo unico, fattispecie che viene trattata successivamente.

L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per l'individuazione dei familiari a carico si deve far riferimento all'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627. Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell'assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ricorda che le disposizioni di cui al suddetto art. 4 del decreto-legge n. 402/1982 sono definite norme *per relationem* e quindi i criteri del testo unico sopraindicato hanno la sola funzione di individuare i soggetti aventi diritto, a prescindere che vi sia o meno l'erogazione al titolare, da parte dell'INPS, degli assegni familiari.

Ai fini dell'esatta individuazione dei soggetti e della determinazione dei limiti di reddito per la vivenza a carico, che vengono aggiornati annualmente, la U.S.L. può rivolgersi alla sede territoriale dell'INPS.

Deve essere sottolineato che l'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in assenza di iscrizione alla U.S.L.. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N. ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del testo unico, fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.

Le considerazioni sopra espresse conducono quindi ad affermare, tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N., che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla U.S.L. territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.

Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del regolamento di attuazione non sono soggetti all' assicurazione obbligatoria:

a) i lavoratori stranieri individuati dall'art. 27, comma 1, lettere *a), i), q),* del testo unico, qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Si deve porre particolare attenzione sul comma 6 dell'art. 43 del regolamento di attuazione, che disciplina l'addebito allo Stato delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. a profughi e sfollati, per effetto di specifiche disposizioni di legge o in attuazione

di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del testo unico. In questi casi si dovrà pertanto procedere alla rilevazione sia dei soggetti che delle prestazioni erogate dalla U.S.L.

Si fa presente, infine, che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria» (supplemento ordinario n. 132/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999), la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio sanitario nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno (art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 230/1999), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

In base all'art. 1, comma 6, della suddetta legge, tutti i detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal S.S.N.

Il S.S.N. assicura in particolare ai detenuti e agli internati: interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale, particolari forme di assistenza in caso di gravidanza e di maternità, assistenza pediatrica e servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia, convivono con le madri negli istituti penitenziari. Si fa riserva di inviare sulla specifica materia ulteriori direttive, facendo presente che l'art. 8 del suddetto decreto legislativo n. 230/1999 prevede che:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al S.S.N. le funzioni sanitarie con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti;

2) il trasferimento delle restanti funzioni sanitarie avverrà, dopo l'avvio del graduale trasferimento in via sperimentale delle stesse funzioni sanitarie, con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

L'art. 34 del testo unico afferma parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti obbligatoriamente al S.S.N., con i cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal S.S.N. e alla sua validità temporale. In ordine a tale affermata parità si espongono le seguenti precisazioni:

1) in primo luogo si deve osservare che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta sulle attività produttive (IRAP) ed un'addizionale regionale all'IRPEF, ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 1998, i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, procedendo quindi ad una fiscalizzazione dei contributi stessi;

2) viene ribadita la parità di trattamento in ordine all'erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale, già affermata, d'altronde, in precedenti leggi quali la legge 25 gennaio 1990, n. 8, e la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si deve precisare riguardo al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo che, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in territorio estero, da una parte, si deve provvedere all'applicazione della legislazione italiana in materia, prevista per i cittadini italiani, dall'altra devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, di reciprocità. Di conseguenza:

a) in caso di permanenza fuori dal territorio italiano connesso ad un'attività lavorativa si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che all'art. 2 individua le categorie dei soggetti aventi diritto, in ordine alle quali si deve, altresì, tener conto delle direttive applicative emanate da questo Ministero;

b) in caso di richiesta di cure all'estero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989;

c) l'assistenza disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo qualora gli stessi accordi facciano riferimento alle «persone assicurate» e non richiedano il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria ovvero qualora siano espressamente previsti da tali accordi (p. es.: il Regolamento CEE 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applica non soltanto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza comunitaria ma ai lavoratori apolidi o rifugiati politici, residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ed ai familiari a carico ed ai superstiti dei lavoratori suddetti anche se di cittadinanza extracomunitaria);

3) la parità, per quanto riguarda la validità temporale, comporta che non si debba più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N., dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N., come previsto dall'art. 42, comma 4, del regolamento di attuazione.

In ordine all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale il suddetto art. 42 del regolamento di attuazione prevede che lo straniero, in relazione alle norme sulle iscrizioni anagrafiche di cui all'art. 15 del regolamento di attuazione, è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'unità sanitaria locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, del testo unico.

Si ricorda, in conformità alle disposizioni già emanate da questo Ministero con circolare 11 maggio 1984, n. 1000.116 (*Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1984, n. 118), che l'indicazione del semplice domicilio era e rimane valida, ai fini dell'iscrizione alla U.S.L. territorialmente competente per tutta la durata dell'attività lavorativa, nei confronti dei lavoratori stagionali e frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con

un contratto a tempo determinato, di durata inferiore all'anno; per gli stessi lavoratori non è, infatti, necessaria l'acquisizione della residenza, trattandosi di una permanenza temporanea sul territorio nazionale.

L'iscrizione cessa, come sopra detto, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del regolamento di attuazione, alla U.S.L. a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

B) *Iscrizione volontaria.*

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del testo unico e dell'art. 42, comma 6, del regolamento di attuazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico.

In merito all'iscrizione volontaria devono essere osservate le seguenti disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto comma 6 dell'art. 42 del regolamento di attuazione:

1) l'iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;

2) lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'unità sanitaria locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, del testo unico. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all'effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno;

3) non è consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall'art. 36 del testo unico, e per motivi turistici ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 5, comma 3, del testo unico e 42, comma 6, del regolamento di attuazione;

Hanno diritto all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall'art. 34 del testo unico, coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

L'iscrizione volontaria è, altresì, consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.S.N.

In materia di iscrizione volontaria si ricordano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, ed all'art. 11, comma 3, del regolamento di attuazione. Tali disposizioni prevedono che il richiedente il permesso di soggiorno per il ritiro del permesso stesso deve esibire alla questura la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria, previsti dall'art. 34, comma 3, del testo unico.

Di conseguenza, nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria, l'unità sanitaria locale, in base alla scheda rilasciata dalla questura ai sensi del suddetto comma 7, dell'art. 9 del R.A., provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo, e rilascia allo stesso la documentazione attestante l'iscrizione. Tale iscrizione esplica, peraltro, la sua efficacia e quindi è operante ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie solo a seguito della presentazione alla U.S.L. del permesso di soggiorno. L'iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.

In attesa dell'emanazione del decreto sanità-tesoro previsto dall'art. 34, comma 3, del testo unico, che dovrà determinare l'ammontare del contributo relativo all'iscrizione volontaria al S.S.N.. restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1986, n. 261).

Si ricorda, in proposito, che è previsto un contributo forfettario annuo, rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 5 del suddetto decreto ministeriale, di L. 290.000, per lo studente privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, e di L. 425.000 per la persona alla pari; tale contributo, peraltro, non è valido qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. In quest'ultimo caso il titolare, invece del contributo forfettario, deve versare il contributo previsto dall'art. 1 dello stesso decreto ministeriale, per poter garantire la copertura anche ai familiari a carico.

Il contributo per l'iscrizione volontaria è valido per l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché l'iscrizione ha valore costitutivo del diritto all'assicurazione sanitaria, a differenza dell'assicurazione obbligatoria nella quale l'iscrizione ha solo valore ricognitivo.

In ordine ai livelli di assistenza che devono essere assicurati agli iscritti si richiamano le disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria per quanto riguarda la parità di trattamento sia sul territorio nazionale che all'estero. Tale parità, a modifica delle disposizioni precedentemente emanate con circolare n. 33 del 12 dicembre 1989, riguarda anche il trasferimento per cure all'estero disciplinato dal decreto ministeriale 3 novembre 1989;

II - STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'art. 35 del testo unico ed il relativo art. 43 del regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscritti volontariamente al S.S.N., sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini ecc.).

A) *Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.*

Agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso servizio:

1. le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;

2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle regioni e dalle provincie autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'attuale legge, contrariamente alla precedente normativa, non limita più alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza erogata dal S.S.N. ai soggetti di cui trattasi, fermo restando il pagamento preventivo, da parte dell'interessato, della tariffa della prestazione richiesta, qualora non ricorrano gli estremi dell'urgenza.

Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute l'unità sanitaria locale, l'azienda ospedaliera o altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo rimborso alla prefettura, competente per territorio, secondo le procedure già in vigore, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.

Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del testo unico, gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli assicurati da istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi. La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della U.S.L. nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale «istituzione competente». Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'azienda ospedaliera, la U.S.L. sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.

B) *Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.*

L'art. 35, commi 3, 4, 5, e 6, del testo unico e l'art. 43, commi 2, 3, 4, 5 e 8, del regolamento di attuazione disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Il suddetto comma 3, dell'art. 35 del testo unico in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti *a), b), c), d), e)* dello stesso comma 3, ed esattamente:

a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle leggi 29 luglio 1975 n. 405 e 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 6 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) interventi di profilassi internazionale;

e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A favore dei suddetti stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* n. 255 del 31 ottobre 1990) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

il titolo VIII - capo II, anche in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria);

il titolo X «Servizi per le tossicodipendenze»;

il titolo XI «Interventi preventivi, curativi e riabilitativi».

In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 del testo unico si chiarisce che:

per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;

per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

È stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

L'art. 35 del testo unico, pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini non iscritti, prevede

nel comma 4, che le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.

In sede di prima erogazione dell'assistenza, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma 3, del testo unico, assegnando un codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente), come indicato nell'art. 43, comma 3, del regolamento di attuazione, che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Tale codice identificativo è costituito da sedici caratteri: tre caratteri per la sigla STP, sei caratteri costituiti dal codice ISTAT, relativo alla regione ed alla struttura pubblica erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato sia per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del S.S.N., sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

Lo stato di indigenza del soggetto, come previsto dall'art. 43, comma 4, del regolamento di attuazione, viene attestato, al momento dell'assegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole sei mesi, redatta secondo lo schema allegato (allegato 1).

Ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 43 del regolamento di attuazione, gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico, fruite dai suddetti stranieri indigenti, sono a carico della U.S.L. nel cui territorio vengono assistiti, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende ospedaliere, da istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri presidi accreditati.

Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell'età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. In conformità a quanto stabilito dal suddetto comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di attuazione anche le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.

L'art. 43, comma 8, del regolamento di attuazione prevede che le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo (p. es.: per. l'accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 4 del regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell'interessato salvo che sia impossibilitato a farlo, alla autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria.

L'ultimo comma dell'art. 35 del testo unico prevede, in caso di mancato pagamento delle prestazioni da parte dei suindicati stranieri, che al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede il Ministero dell'interno, mentre deve essere finanziata con il Fondo sanitario nazionale l'erogazione degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti *a), b), c), d), e)* dello stesso comma 3.

L'unità sanitaria locale territorialmente competente, come sopra individuata, avrà cura, pertanto, di richiedere:

1) al Ministero dell'interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), od in via ambulatoriale;

2) alla propria regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni indicate nei punti *a), b), c), d), e)* del suddetto comma 3 dell'art. 35 del testo unico.

Sono, pertanto escluse dalla competenza del Ministero dell'interno tutte le prestazioni ospedaliere di profilassi, diagnosi e cura riferentisi ad eventi morbosi correlati alle prestazioni esplicitate nel punto 2), in considerazione della necessaria unicità dell'intervento, che deve essere assicurato nei settori anzidetti, peraltro, già affermata nel punto *e)* dello stesso comma 3 dell'art. 35 del testo unico con riguardo alla «profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive», e della conseguente unificazione su un unico centro di imputazione di spesa.

In considerazione di quanto sopra espresso relativamente alle categorie di stranieri di cui ai punti A) e B) si evidenzia, quindi, che mentre per le prestazioni sanitarie urgenti, erogate ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e lasciate insolute, si tratta di rimborso da parte del Ministero dell'interno, che continua ad essere disciplinato dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e successive modificazioni, per le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 35 del testo unico,

erogate agli stranieri in posizione irregolare e lasciate insolute, si deve parlare di finanziamento da parte del Ministero dell'interno o del Fondo sanitario nazionale.

Questo comporta che per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere si devono osservare procedure più semplificate, come previsto dall'art. 43 comma 5, del regolamento di attuazione, che consistono esclusivamente nella notifica da parte della U.S.L. al Ministero dell'interno o alla regione di una prestazione urgente o comunque essenziale, erogata ad un soggetto che viene identificato mediante codice regionale STP, con l'indicazione della diagnosi, dell'attestazione della urgenza o della essenzialità della prestazione e della somma di cui si chiede il rimborso.

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa da parte del Fondo sanitario nazionale si ricordano i provvedimenti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE):

deliberazione del 5 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 228 del 30 settembre 1998). «Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale»;

deliberazione del 21 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 210 del 7 settembre 1999) «Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente, assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale».

Si precisa, infine, che l'individuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della sanità e l'accertamento della essenzialità della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico.

III - STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURA

L'art. 36 del testo unico e l'art. 44 del Regolamento di attuazione disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche. Sono previste tre distinte fattispecie.

1) *Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.*

Ai fini del rilascio del visto da parte dell'ambasciata italiana o del Consolato territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;

b) attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;

c) documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

2) *Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari (*ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517).

Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due Ministri.

Il Ministero della sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee, all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative prestazioni sanitarie; non si può far luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.

3) *Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni, (*ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle regioni, a favore di:

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche. militari o di altra natura gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale.

In merito all'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari e dei cittadini stranieri appartenenti a Stati con i quali sono in vigore Accordi internazionali di reciprocità, saranno emanate, a breve, specifiche direttive per illustrare le modifiche normative intervenute nei suddetti settori.

Questo Ministero si riserva di inviare ulteriori direttive in relazione ai quesiti che saranno posti da codesti assessorati in ordine all'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e del relativo regolamento di attuazione.

Il Ministro: BINDI

Allegato 1 **modello es.1.stp.**

DICHIARAZIONE D'INDIGENZA

PER I SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 35, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 n. 286 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"

La/il sottoscritt____

nat______in______________________________________il________________

(città) (Stato)

sotto la propria responsabilità ed ai sensi di legge

DICHIARA

di essere privo di risorse economiche sufficienti
e di avere a carico i seguenti familiari:

nome	cognome	grado di parentela

Data______________

Firma del dichiarante

NOTA BENE: Le dichiarazioni false sono punite dalle leggi dello Stato italiano (art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni)

RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE ASSEGNA IL CODICE STP

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:

____

CODICE STP ASSEGNATO ALLO STRANIERO:

N.

DATA__________________

TIMBRO DELL'UFFICIO - QUALIFICA E NOME DI CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE

____

00A6490

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 maggio 2000, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Benoit J. D. Ryelandt, Console generale del Regno del Belgio a Milano.

In data 10 maggio 2000, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luigi Bergamin, Console onorario del Granducato di Lussemburgo a Milano.

In data 15 maggio 2000, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Alessandro Di Silverio, Console onorario della Repubblica di Nicaragua a Bologna.

Da 00A6438 a 00A6440

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo concessione mineraria

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 5/2000 del 28 marzo 2000, alla S.r.l. Industria mineraria Quartiero F. e C., con sede in Schio (Vicenza), è stata rinnovata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 4 febbraio 2000, la concessione mineraria per bentonite e terre da sbianca denominata «Grancare» in comune di Arcugnano.

00A6503

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre Tarentine»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre Tarentine», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla Associazione Jonica Olivicoltori - A.J.O. - e dalla Associazione Jonica Produttori Olivicoli - AJPROL;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Vista la nota prot. 61141 del 14 aprile 1999, diretta ai consorzi predetti, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» in caso di registrazione comunitaria;

Viste le risultanze dell'incontro tecnico svoltosi il 17 febbraio 2000 con la partecipazione dei rappresentanti dei consorzi richiedenti la registrazione, allo scopo di definire in maniera congiunta in ogni sua parte la disciplina oggetto della presente proposta;

Visti gli ulteriori chiarimenti forniti dai citati consorzi, a seguito dell'incontro suddetto, con nota pervenuta in data 13 marzo 2000;

Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta;

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% è costituito da altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona ed atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.

Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.

Il numero di piante per ettaro può variare a seconda della potenzialità produttiva del terreno, e comunque non può essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.

Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualità e della salubrità del prodotto.

Art. 5.

Produzioni e rese

La produzione massima di olive per pianta può essere di Kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di Kg 120 in quelli con sesto tradizionale.

La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali.

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono essere sane.

Art. 6.

Raccolta

Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta.

Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio.

Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrità delle drupe.

Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed aerati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualità delle drupe.

Art. 7.

Modalità di oleificazione

L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche.

È ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30 °C.

La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare può essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: giallo verde;

Fluidità: media;

Sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;

Valore minimo del Panel Test: 6,5;

Acidità massima totale espressa in acido oleico in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

Numero perossidi: <= 12 Meq 02/Kg;

K232: <= 1,70;

K270: <= 0,15;

Acido linoleico: <= 10%;

Acido linolenico: <= 0,6%;

Acido oleico: >= 70%;

Valore campesterolo <= 3,3%;

Trilinoleina: <= 0,2%.

Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine, scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivico - la situata nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3.

Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto, nonché l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di .... dell'anno ....» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.

00A6504

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Melone di Pachino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Melone di Pachino» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla «Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino» con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Melone di Pachino» è riservata ai frutti di melone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Tipologie di frutto

L'indicazione geografica protetta I.G.P. «Melone di Pachino» designa i meloni allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente Disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Cucumis melo L. d.

L'I.G.P. «Melone di Pachino» è rappresentata dalle seguenti tipologie di frutto:

liscio;

retato;

retato tipo long life.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Melone di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero, parte del territorio comunale di Noto (prov. di Siracusa) e parte del territorio comunale di Ispica (prov. di Ragusa).

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:

Ispica 276 II N.E., Rosolini 277 III N.O., Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.

Tale zona è così delimitata:

Dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del Melone di Pachino inizia dalla foce del canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino - Noto. Questa si percorre in direzione Noto fino all'incrocio con la strada provinciale n. 11; prosegue lungo tale strada fino all'incrocio con la strada provinciale Vallazza.

Cartina I.G.M. Rosolini 277 III N.O.

Si continua lungo la strada provinciale Vallazza in direzione ovest fino all'incrocio con la strada Bufalefi la quale si percorre fino alla intersezione con la strada provinciale Rosolini - Pachino. Da qui si imbocca la strada Buonivini che si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro.

Cartina I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O.

La strada provinciale Agliastro si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 22 Pachino - Ispica. Si continua lungo tale strada provinciale Pachino - Ispica fino al ponte di Passo Corrado; da qui il confine costeggia il Lavinaro Carruba.

Cartina I.G.M. Ispica 276 II N.E. per un piccolo tratto.

Cartina I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O.

Il confine prosegue lungo il suddetto Lavinaro Carruba fino a collegarsi nuovamente alla strada provinciale n. 22 Pachino - Ispica. In questo punto il confine continua ad Est costeggiando il primo tratto del canale di scarico Pantano Secco, quindi imbocca la stradella vicinale che delimita il suddetto Pantano Secco sul lato Nord fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 50 Marza - Bufali.

La strada provinciale n. 50 Marza Bufali si percorre in direzione Sud-Est fino all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica.

Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E.

Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimità della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.

Art. 4.

Modalità di coltivazione

La coltivazione della indicazione geografica protetta I.G.P. «Melone di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o in tunnel grandi ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura).

La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualità, seguendo le seguenti fasi:

il trapianto si esegue da novembre a febbraio;

la densità d'impianto è di n. 1-2 piante per mq;

le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. Possono essere utilizzate piante innestate;

la forma di allevamento può essere in orizzontale o in verticale ad una o più branche; in questo caso si utilizzano dei tutori;

durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nella asportazione di foglie senescenti e dei germogli ascellari;

è ammessa l'operazione colturale della cimatura;

l'irrigazione è effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualità dell'acqua è caratterizzata da una salinità che varia da 1500 a 10.000 ns.;

l'impollinazione deve essere esclusivamente entomofila; è vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale;

la raccolta viene effettuata ogni 2-3 giorni per i tipi lisci e 3-5 giorni per i tipi retati.

L'I.G.P. «Melone di Pachino» deve essere condizionato lo stesso giorno della raccolta o in azienda o presso idonee strutture di condizionamento.

Le operazioni di condizionamento, confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

La produzione massima consentita di I.G.P. «Melone di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

melone liscio: Ton 50/Ha;

melone retato: Ton 75/Ha;

melone retato tipo long life: Ton 75/Ha.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, saranno curati da appositi organismi di controllo che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.

I produttori del I.G.P. «Melone di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita annualmente alla produzione della denominazione.

L'organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.

Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo i meloni destinati alla produzione dell'I.G.P. «Melone di Pachino» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.

In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono essere:

interi (non è tuttavia da considerare un difetto una piccola lesione cicatrizzata dovuta alla eventuale misurazione automatica dell'indice rifrattometrico);

sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo);

puliti (praticamente privi di sostanze estranee visibili);

di aspetto fresco (picciolo verde);

esenti da parassiti;

privi di odori estranei al frutto.

Lo sviluppo e lo stato dei meloni devono essere tali da consentire il trasporto e le operazioni connesse.

Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative e di calibratura dell'I.G.P. «Melone di Pachino» in relazione alle diverse tipologie di frutto:

A) Caratteristiche qualitative.

Caratteristiche dei frutti	Tipo liscio	Tipo retato	Tipo retato L.L.
Forma	Tondo	Ovale o tondo	Ovale o tondo
Buccia	Liscia Colore paglierino	Retata Colore paglierino Solcata longitudinalmente *Verde*	Retata Colore verde
Colore polpa	Arancio	Arancio salmone	Arancio salmone
Maturazione del frutto	Naturale *	Naturale *	Naturale *
Impollinazione	Apis mellifera	Apis mellifera	Apis mellifera
Solidi solubili	> 13° brix	> 13° brix	> 13° brix
Conservabilità (espressa in gg)	5-6	7-8	15-20
Polpa	Croccante	Croccante consistente	Croccante molto consistente
Cavità placentare	Piccola	Piccola	Piccola

* Non si devono usare prodotti chimici per stimolare la maturazione.

B) Calibrazione dei frutti.

Il calibro è determinato dal peso del frutto e dal diametro della sezione massima normale all'asse del frutto.

I calibri minimi sono i seguenti:

melone tipologia liscio: 350 g in peso e 7,5 cm di diametro;

melone tipologia retato e retato long life: 450 g in peso e 8.0 cm di diametro.

Nella tabella che segue sono riportati i calibri dei meloni in riferimento al numero dei frutti per cassetta (dimensione di base della cassetta: 30 × 40 cm).

Per la determinazione dei calibri è inoltre considerato il senso in cui sono disposti i frutti nella cassetta: verticalmente (L) o longitudinalmente (T).

Calibratura		Liscio		Retato/Retato L.S.L.	
Classe	N. Frutti	Diametro frutti (cm)	Peso di un frutto (Kg)	Diametro frutti (cm)	Peso di un frutto (Kg)
AE	(5)	> 18	> 1,5	> 16	> 1,5
AA	(6L)	14,0-18,00	1,350-1,500	14,0-16,00	1,3-1,5
A	(6T)	12,5-14,00	1,050-1,350	12,5-14,00	1,050-1,3
B	(7)	11,00-12,5	0,750-1,050	11,00-12,5	0,850-1,050
C	(8)	9,5-11,00	0,550-0,750	9,5-11,00	0,650-0,850
D	(9)	7,5-9,5	0,350-0,550	8,0-9,5	0,450-0,650

Note: L = posto verticalmente; T = posto longitudinalmente.

Art. 7.

Categorie

L'I.G.P. «Melone di Pachino» viene classificato in due categorie:

Categoria prima.

I meloni di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o delle tipologie di frutto descritte all'art. 6.

Sono ammessi i seguenti difetti purché non siano tali da compromettere l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma;

un lieve difetto di colorazione (non è da considerare un difetto una colorazione pallida della parte della buccia del frutto che è stata in contatto con il suolo durante la crescita);

leggeri difetti della buccia dovuti a strofinamento e alle manipolazioni;

lievi screpolature cicatrizzate attorno al peduncolo di lunghezza inferiore a 2 cm che non raggiungono la polpa.

Il peduncolo nel caso di frutti appartenenti a varietà in cui esso non si distacca al momento della maturazione, non deve essere di lunghezza superiore a 2 cm per i tipi lisci e 3-5 cm per le altre tipologie di melone e deve comunque essere presente ed intero.

Categoria seconda.

Questa categoria comprende i meloni che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime riportate negli articoli precedenti.

Sono ammessi i seguenti difetti purché i meloni conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

difetti di forma;

difetti di colorazione (non è considerata un difetto una colorazione pallida della parte della buccia del frutto che è stata in contatto con il suolo durante la crescita);

lievi ammaccature;

lievi screpolature o fenditure secche purché non intaccano la polpa del frutto;

difetti della buccia dovuti a strofinamento e alle manipolazioni.

Art. 8.

Designazione e presentazione

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Melone di Pachino» deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

tutto il melone, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Melone di Pachino», può essere confezionato in cassette in cartone o legno che non superano il peso di 15 Kg;

i frutti devono essere lavorati in un solo strato e possono essere disposti sia longitudinalmente che verticalmente secondo quanto previsto all'art 6;

devono essere utilizzate solo cassette nuove;

sulle cassette contenenti l'I.G.P. «Melone di Pachino» deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura;

tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.

Le condizioni da rispettare nella fase di imballaggio sono di seguito riportate:

Omogeneità.

il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere meloni della stessa varietà, tipologia dei frutti, categoria e calibro.

Etichettatura.

tutto il melone prodotto in conformità ai requisiti previsti nel presente disciplinare può essere identificato come I.G.P. «Melone di Pachino»;

l'identificazione prevede la etichettatura della cassetta con la scritta I.G.P. anche per esteso «Melone di Pachino».

Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportate:

il contrassegno che costituisce parte integrante del presente disciplinare;

la tipologia dei frutti secondo quanto indicato all'art. 2;

numero e nome della struttura confezionatrice;

categoria, calibro, peso del collo, descrizione e tipologia del prodotto;

la dicitura: prodotto in coltura protetta;

il simbolo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/1998 della commissione del 22 luglio 1998.

I caratteri con cui sono indicate le diciture I.G.P. «Melone di Pachino» e la tipologia dei frutti, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture ed altri disegni.

I singoli frutti devono essere identificati con il simbolo I.G.P. «Melone di Pachino».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

Marchio dell'I.G.P. «Melone di Pachino».

Il marchio mostra una sagoma a forma di rombo dagli angoli fortemente smussati, tagliato in basso da un rettangolo contenente la dicitura «Melone di Pachino» in negativo. La parte superiore vede il disegno di un melone intero, di forma rotondeggiante e irregolare, con picciolo sulla parte superiore, che campeggia su uno sfondo paglierino di forma semicircolare. Il disegno del frutto si caratterizza per una retatura molto marcata che copre tutta la figura. Nella parte inferiore appare la scritta «I.G.P».

Il contrassegno deve riportare i seguenti riferimenti colorimetrici:

nella parte centrale l'immagine del melone inserito su uno sfondo circolare di colore Pantone 607 CVC, evidenzia una marcata retatura di colore Pantone 441 CVC ombreggiata con colore Pantone 356 CVC.

Le parti chiare del frutto, di forma irregolare, campeggiano all'interno della retatura con colore Pantone 607 CVC.

I contorni del frutto sono marcati e di colore nero.

La scatola che taglia in posizione bassa il rombo dagli angoli smussati reca la scritta MELONE DI PACHINO di colore bianco su uno sfondo rettangolare di colore nero dagli spigoli vivi. La scatola nera è contornata dallo stesso colore 607 CVC che costituisce il colore di sfondo della forma semicircolare all'interno della quale è inscritto il frutto.

Nella parte bassa la scritta IGP di colore Pantone 607 CVC.

Lo sfondo del contrassegno è di colore verde Pantone 369 CVC, contornato da una linea spessa di colore verde 356 CVC.

00A6435

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Marespin»

Con decreto n. 800.5/R.M.435/D263 del 23 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'ammissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MARESPIN: BB 10 supposte g 0,5 - A.I.C. n. 020678052

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abiogen Pharma S.p.A. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A6436

Revoca dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliben F»

Con decreto n. 800.5/R.M.435/D262 del 23 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'ammissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GLIBEN F: mite 30 confetti 12,5 + 2,5 mg - A.I.C. n. 022925022

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abiogen Pharma S.p.A. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A6437

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «DivochlorS»

Con decreto n. 800.5/R.P.495/D5 del 22 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

DIVOCHLORS, registrazione n. 5344.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

00A6494

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Overkill»

Con decreto n. 800.5/R.P.495/D6 del 22 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

OVERKILL, registrazione n. 13.691.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

00A6493

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Power blu»

Con decreto n. 800.5/R.P.495/D7 del 22 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

POWER BLU, registrazione n. 15.136.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

00A6492

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Top san»

Con decreto n. 800.5/R.P.495/D8 del 22 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

TOP SAN, registrazione n. 14.891.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

00A6491

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 30 aprile 2000)

FABBRICAZIONE

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F 20	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	FRESONARA	AL	PEMOLINE	9015	2 agosto 2001
F 6	GRUPPO LEPETIT S.P.A.	GARESSIO	CN	DESTROPROPOSSIFENE E SUOI SALI	8742	9 novembre 2000
F 13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	ESTRAZIONE DELL'OPPIO E SINTESI CHIMICA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	8924	15 giugno 2001
F 12	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	APRILIA	LT	AMFETAMINA, DESAMFETAMINA, METAMFETAMINA E LORO SALI, NONCHE' PAPAVERINA-FENILBARBITURATO E TRAMADOLO	9242	1 aprile 2002
F 8	LABORATORI MAG S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	AMFEPRAMONE, FENDIMETRAZINA, DESTROPROPOSSIFENE, PENTAZOCINA E LORO SALI, PEMOLINA BASE	8937	29 giugno 2001
F 9	POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	ERGOTAMINA E SUOI SALI	8993	16 luglio 2001
F 16	PROFARMACO S.R.L.	PAULLO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8925	25 giugno 2001
F 2	ANTIBIOTICOS S.P.A.	RODANO	MI	ACIDO LISERGICO	9127	13 dicembre 2001
F 23	DINAMITE DIPHARMA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	DESTROPROPOSSIFENE E SUOI SALI, AMFETAMINA, L-AMFETAMINA, L-METAMFETAMINA E TRAMADOLO	8825	17 febbraio 2001
F 22	ALCHYMARS S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MI	L-METAMFETAMINA E METADONE CLORIDRATO	8933	9 giugno 2001
F 25	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	RA	SAFROLO, ISOSAFROLO E PIPERONALE	9030	12 settembre 2001
F 3	ANTIBIOTICOS S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	ACIDO LISERGICO	9126	13 dicembre 2001
F 18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE, PENTAZOCINA CLORIDRATO	8623	1 luglio 2000
F 5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	PENTAZOCINA, TILIDINA E LORO SALI, R 3-4 DIMETOSSIAMFETAMINA HCL, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	9173	12 febbraio 2002
F 15	ZAMBON GROUP S.P.A.	LONIGO	VI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	9125	13 dicembre 2001

IMPIEGO

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I140	VETEM S.P.A.	PORTO EMPEDOCLE	AG	EFEDRINA	8973	17 luglio 2001
I237	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9254	4 aprile 2002
I 2	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	OPPIO, MORFINA, CODEINA, ETILMORFINA, COCAINA, SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, EFEDRINA E LORO SALI, PSEUDOEFEDRINA	8645	21 luglio 2000
I219	OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.R.L.	CARSOLI	AQ	CODEINA, MORFINA, OPPIO, COCA FOGLIE, COCAINA, AMFETAMINA, LISERGIDE (LSD), CANNABIS INDICA, FENOBARBITALE E LORAZEPAM	8936	9 giugno 2001
I233	LARES TECNO S.P.A.	L'AQUILA	AQ	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9143	19 dicembre 2001
I238	AVENTIS PHARMA S.P.A.	SCOPPITO	AQ	METADONE, PETIDINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9188	3 febbraio 2002
I231	ELASTOGRAN ITALIA S.P.A.	VILLANOVA D'ASTI	AT	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9122	5 dicembre 2001
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	MORFINA, EFEDRINA, PETIDINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, ERGOMETRINA ED ERGOTAMINA	8595	22 giugno 2000
I202	FRUCTAMINE S.P.A.	MOZZO	BG	PIPERONALE	8720	25 ottobre 2000
I209	FINE FOODS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO	8803	11 gennaio 2001
I 41	GIO.BUTON & C. S.P.A.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA	8706	29 ottobre 2000
I157	C.P. ESSENZE S.R.L.	CASTENASO	BO	PIPERONALE	9231	17 marzo 2002
I181	CIBA SPECIALITY CHEMICALS S.P.A.	PONTECCHIO MARCONI	BO	SAFROLO	8793	8 gennaio 2001
I220	FONTAROME ITALIA S.R.L.	VILLANOVA DI CASTENASO	BO	ELIOTROPINA	8935	13 giugno 2001
I 46	GRUPPO LEPETIT S.P.A.	BRINDISI	BR	BARBITALE E SUOI SALI	8743	9 novembre 2000
I203	PIERREL FARMACEUTICI S.P.A.	CAPUA	CE	MORFINA, PENTAZOCINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9213	13 febbraio 2002
I 20	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	VILLA GUARDIA	CO	DIAZEPAM	8897	16 maggio 2001
I 69	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	ERBA	CO	OPPIO POLVERE, OPPIO ESTRATTO FLUIDO, CODEINA, ETILMORFINA, FENOBARBITALE, DESTROPROPOSSIFENE, METADONE E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9057	4 ottobre 2001
I205	SIRDOC S.R.L.	CIRIMIDO	CO	PIPERONALE	8682	15 settembre 2000
I197	WYETH LEDERLE S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLE TAB. IV, V E VI	9096	30 novembre 2001
I 10	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA E LORO SALI, OSSAZEPAM, PEMOLINA E BROTIZOLAM	9154	12 gennaio 2002

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I239	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9236	2 marzo 2002
I 78	A. MENARINI - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA E SUOI SALI, SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8992	14 luglio 2001
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI	FI	OSSICODONE, METADONE, MORFINA, CODEINA, FENOBARBITALE, MEPERIDINA, BUPRENORFINA, FENTANIL E LORO SALI, ALFA-ACETIL-METADOLO, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO (4-IDROSSIBUTIRRICO) E SUOI SALI	9087	5 novembre 2001
I126	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	PIPERONALE	8665	11 agosto 2000
I128	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	SESTO FIORENTINO	FI	OSSAZEPAM	8741	9 novembre 2000
I130	FABBRICA ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ED AFFINI - F.I.R.M.A. S.P.A.	FIRENZE	FI	DIAZEPAM, CODEINA E SUOI SALI, BARBITALE E SUO SALE SODICO PER LA PRODUZIONE DI TAMPONI DI PH	8739	9 novembre 2000
I132	STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8867	26 aprile 2001
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA E SUOI SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9171	24 gennaio 2002
I241	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE VIA DI SCANDICCI 37	FI	DIAZEPAM, CODEINA E SUOI SALI, BARBITALE E SUO SALE SODICO PER PRODUZIONE TAMPONI DI PH	9172	24 gennaio 2002
I 13	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A.	ANAGNI	FR	CODEINA, BUTORFANOLO E LORO SALI	8974	17 luglio 2001
I 40	GEYMONAT S.P.A.	ANAGNI	FR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8754	24 novembre 2000
I 45	GRUPPO LEPETIT S.P.A.	ANAGNI	FR	AMFEPRAMONE, DESTROPROPOSSIFENE E LORO SALI, EFEDRINA CLORIDRATO, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8744	9 novembre 2000
I 54	BIOMEDICA FOSCAMA - INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	FERENTINO	FR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8698	6 ottobre 2000
I235	MSC -MARCONI SOFTWARE E COMPONENTI S.R.L.	GENOVA	GE	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9197	7 febbraio 2002
I115	SOC. THOMAS & C. DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	PIPERONALE E SAFROLO	8592	21 maggio 2000
I227	GET S.R.L.	SANREMO	IM	GAMMA-BUTIRROLATTONE, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO E SUOI SALI	9099	25 novembre 2001
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO E SUOI SALI	9100	25 novembre 2001
I213	LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO	ZOLLINO	LE	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8807	13 gennaio 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I106	SCHERING-PLOUGH S.P.A.	COMAZZO	LO	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, PSEUDOEFEDRINA E BUPRENORFINA	8806	13 gennaio 2001
I 1	ABBOTT S.P.A.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	AMFETAMINA, ETILCLOROVINOLO, FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, METABARBITALE E LORO SALI, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, PENTAZOCINA CLORIDRATO E LATTATO, PENTAZOCINA BASE	9003	26 luglio 2001
I 33	FARMACEUTICI GELLINI S.P.A.	APRILIA	LT	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9047	16 settembre 2001
I 96	R.P. SCHERER S.P.A.	APRILIA	LT	L-FENILPROPANOLAMINA, TILIDINA, CODEINA, FENTERMINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, NONCHE' PSEUDOEFEDRINA	8746	23 novembre 2000
I198	WYETH LEDERLE S.P.A.	APRILIA	LT	PRECURSORI CAT. 1, FENILPROPANOLAMINA HCL, FENDIMETRAZINA E SUOI SALI, OXAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM E MEPROBAMATO	9097	30 novembre 2001
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	PRECURSORI CAT. 1	8967	6 luglio 2001
I 3	BAYER S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	LORAZEPAM, FLURAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, TRAMADOLO CLORIDRATO, FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE E LORO SALI	9155	13 gennaio 2002
I 6	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	NOVATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, ERGOMETRINA MALEATO, EFEDRINA, LEFETAMINA, LORMETAZEPAM, DIAZEPAM E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	9174	6 febbraio 2002
I 12	BRACCO S.P.A.	MILANO	MI	ETILMORFINA, CODEINA, FENOBARBITALE, EFEDRINA E LORO SALI	9218	8 marzo 2002
I 25	EDMOND PHARMA S.R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, SECOBARBITALE, TRAMADOLO E LORO SALI	8839	15 aprile 2001
I 35	FARMAKA S.R.L.	PERO	MI	CLOTIAZEPAM	9204	3 marzo 2002
I 38	F.I.A.S. FABBRICA ITALIANA AROMI SPECIALI S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	PIPERONALE	8585	15 maggio 2000
I 42	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	MUGGIO'	MI	CODEINA, ETILMORFINA, MORFINA E LORO SALI, OPPIO E SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8782	27 gennaio 2001
I 49	INDENA S.P.A.	SETTALA	MI	CODEINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA E ACIDO LISERGICO	8621	11 luglio 2000
I 50	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.R.L.	GORGONZOLA	MI	OPPIO, CODEINA E SUOI SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8795	20 gennaio 2001
I 73	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MI	PIPERONALE	8647	18 luglio 2000
I 79	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE, PIPERONALE	9114	5 dicembre 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I 81	MONTEFARMACO S.P.A.	PERO	MI	CODEINA, ETILMORFINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	9150	27 gennaio 2002
I 83	PHARCOTERM S.R.L.	CUSANO MILANINO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8883	28 aprile 2001
I 84	PHARMATEC INTERNATIONAL S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE (Via Tirso 6)	MI	AMOBARBITALE, AMFEPRAMONE, FENTERMINA, DESTROPROPOSSIFENE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, OSSAZEPAM ELORO SALI, TEMAZEPAM	8700	16 ottobre 2000
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	AMFETAMINA, METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE E LORO SALI, ALPRAZOLAM, CODEINA FOSFATO EMIIDRATO E FOLCODINA	8714	7 novembre 2000
I 99	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	PIPERONALE E SAFROLO	8679	7 settembre 2000
I105	SCHERING S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	9014	18 settembre 2001
I110	SELECT ALIMENTA S.R.L.	BRESSO	MI	PIPERONALE	8628	2 luglio 2000
I113	SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA E SUOI SALI, SOSTANZE ELENCATE NELLA TABELLA IV, PRECURSORI CATEGORIA I	8594	10 giugno 2000
I116	SOFAR S.P.A.	TREZZANO ROSA	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8816	2 febbraio 2001
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9176	12 febbraio 2002
I127	BAIOCCO AURELIO E FIGLIO S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	PIPERONALE	8764	1 dicembre 2000
I143	FARMA 3 S.R.L.	MEDA	MI	CLORDIAZEPOSSIDO E SUOI SALI	9016	6 agosto 2001
I146	FARMA UNO S.R.L.	PERO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8613	15 luglio 2000
I149	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	ERGOTAMINA	9045	16 settembre 2001
I150	PHARMATEC INTERNATIONAL S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE (Via Marche 9)	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I, II, III, IV, V VI E LORO SALI	8760	1 dicembre 2000
I159	CHEMETRON CHIMICA S.P.A.	ROZZANO	MI	ACIDO DIETILBARBITURICO E SODIO DIETILBARBITURATO	8515	28 marzo 2000
I240	LARES COZZI S.P.A.	PADERNO DUGNANO	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9212	13 febbraio 2002
I242	VERTOS S.R.L.	CASSANO D'ADDA	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9224	21 febbraio 2002
I160	VARIATI & CO. S.P.A.	CONCOREZZO	MI	PIPERONALE	9184	19 febbraio 2002
I161	KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.	LISCATE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, DIIDROCODEINA E SUOI SALI	8580	30 maggio 2000

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I162	EURAND INTERNATIONAL S.P.A.	PESSANO CON BORNAGO	MI	MORFINA, AMFEPRAMONE, AMOBARBITALE, BUTOBARBITALE, CODEINA, DESTROPROPOSSIFENE, ETILMORFINA, FENDIMETRAZINA, FENOBARBITALE, FENTERMINA, PENTOBARBITALE, SECOBARBITALE, D-PSEUDOEFEDRINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9065	8 ottobre 2001
I163	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER E KOSTER S.P.A.	MILANO	MI	PIPERONALE	8605	6 giugno 2000
I167	LABORATORI MAG S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	EFEDRINA, FENILACETONE PER LA PRODUZIONE DI SELEGILINA HCL E DI CLOBENZOREX HCL	8926	29 giugno 2001
I169	UNIVERSAL FLAVORS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	PIPERONALE	8688	27 settembre 2000
I178	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8846	17 marzo 2001
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	FENOBARBITALE, NORDAZEPAM, PRAZEPAM, PSEUDOEFEDRINA HCL	8802	7 gennaio 2001
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	OPPIO E SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, NONCHE' MAZINDOLO, MORFINA, CODEINA, ETILMORFINA, METADONE, FENOBARBITALE E LORO SALI, ZIPEPROLO	8844	17 marzo 2001
I225	SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	LIMITO DI PIOLTELLO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. VI	9141	15 dicembre 2001
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITALE, FENOBARBITALE E LORO SALI, CODEINA FOSFATO EMIIDRATO, PSEUDOEFEDRINA ED ERGOTAMINA	9185	19 febbraio 2002
I206	POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	ACIDO LISERGICO	8660	5 agosto 2000
I204	MONSANTO ITALIANA S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8664	6 agosto 2000
I215	GRC PARFUM S.P.A.	BUCCINASCO	MI	ELIOTROPINA	8818	4 febbraio 2001
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9120	5 dicembre 2001
I244	IMAF S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9257	2 aprile 2002
I236	UNIVERSAL FLAVORS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9260	4 aprile 2002
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV, V E V, NONCHE' CODEINA E SUOI SALI	8611	23 giugno 2000
I194	NOVARTIS FARMA S.P.A.	TORRE ANNUNZIATA	NA	BARBITALE, ERGOTAMINA, BUTALBITAL E FENOBARBITALE	9244	2 aprile 2002

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I207	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	CERANO	NO	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8721	26 ottobre 2000
I224	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	PIPERONALE E FENILACETONE	9055	23 settembre 2001
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMA-BUTIRROLATTONE PER LA PRODUZIONE DI EMBUTRAMIDE	9115	5 dicembre 2001
I137	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	PIACENZA	PC	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8812	12 febbraio 2001
I234	LORJ S.R.L.	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9147	3 gennaio 2002
I193	ALFA WASSERMANN S.P.A.	ALANNO	PE	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9036	15 settembre 2001
I 63	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	PISA	PI	CODEINA, FENOBARBITALE E LORO SALI	8653	18 agosto 2000
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8735	4 novembre 2000
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	8723	29 novembre 2000
I148	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Via Palermo 26/A)	PR	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9038	19 settembre 2001
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE E LORO SALI, LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, EFEDRINA E SUOI SALI	8856	17 aprile 2001
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	FENOBARBITALE, CLORDIAZEPOSSIDO, ETILMORFINA, PINAZEPAM, NORDIAZEPAM, CODEINA, FENPROPOREX E LORO SALI, MEPROBAMATO E SUOI SALI	9063	3 novembre 2001
I216	ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA S.P.A.	PAVIA	PV	METADONE	8857	29 marzo 2001
I 86	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV	9075	26 ottobre 2001
I111	SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM	8905	2 giugno 2001
I152	SEGIX ITALIA S.P.A.	POMEZIA	RM	PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO	8617	7 luglio 2000
I 26	EUDERMA S.P.A.	CORIANO	RN	PROPILESEDRINA, CATINA, MORFINA, OSSICODONE, CODEINA, FENMETRAZINA, AMOBARBITALE, PENTOBARBITALE, AMFEPRAMONE, DESTROPROPOSSIFENE, FENOBARBITALE, FENDIMETRAZINA, FENTERMINA, PENTAZOCINA E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE IN TAB.IV E PRECURSORI CAT. I	8713	16 novembre 2000
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, ERGOMETRINA, EFEDRINA, DIAZEPAM E LORO SALI, NONCHE' SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV E VI	8738	15 novembre 2000
I222	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	DIAZEPAM, LORAZEPAM, METADONE CLORIDRATO, MORFINA CLORIDRATO, ATROPINA SOLFATO	9079	13 ottobre 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I179	E.PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA FOSFATO E TRAMADOLO CLORIDRATO	9008	2 agosto 2001
I102	SAN GIORGIO FLAVORS S.P.A.	TORINO	TO	PIPERONALE	8769	16 gennaio 2001
I188	U.C.B. PHARMA S.P.A.	PIANEZZA	TO	SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. IV, NONCHE' D-PSEUDOEFEDRINA	8838	9 aprile 2001
I201	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A. -ANTICA FARMACIA ORDINE MAURIZIANO	BRANDIZZO	TO	OPPIO, CODEINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, ETILMORFINA, METADONE E LORO SALI, ALFACETILMETADOLO E BUPRENORFINA	8965	23 giugno 2001
I221	FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.	NICHELINO	TO	METADONE E SUOI SALI	8980	7 luglio 2001
I243	KRUSE S.R.L.	SAN MAURO TORINESE	TO	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9250	29 marzo 2002
I 60	JANOUSEK INDUSTRIALE S.R.L.	MUGGIA	TS	PIPERONALE E SAFROLO	8577	21 maggio 2000
I189	DINAMITE DIPHARMA S.P.A.	MERETO DI TOMBA	UD	PIPERONALE	8859	28 aprile 2001
I208	R.P.O. S.N.C. DI TURRA PIETRO GIOVANNI & C.	RIVIGNANO	UD	KITS DIAGNOSTICI	8689	27 settembre 2000
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, DIFENOSSILATO, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM ERGOMETRINA, EFEDRINA E LORO SALI	8814	22 febbraio 2001
I 93	RHONE POULENC RORER S.P.A.	ORIGGIO	VA	FENOBARBITALE E SUOI SALI, DIAZEPAM	8966	4 luglio 2001
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. IV	9037	16 settembre 2001
I186	AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA S.R.L.	SUMIRAGO	VA	ERGOMETRINA MALEATO	8890	9 maggio 2001
I232	FACON S.P.A.	VARESE	VA	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9256	4 aprile 2002
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	METADONE, OPPIO, CODEINA, EFEDRINA CLORIDRATO, MORFINA, ETILMORFINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, MEPERIDINA E LORO SALI	8808	19 gennaio 2001
I124	ZAMBON GROUP S.P.A.	VICENZA	VI	OPPIO, CODEINA, METADONE, MORFINA, ETILMORFINA, SECOBARBITALE E LORO SALI, CAMAZEPAM, TRIAZOLAM, BROMAZEPAM, DIAZEPAM E ALPRAZOLAM	9106	9 dicembre 2001
I177	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	PSEUDOEFEDRINA	8753	24 novembre 2000

COMMERCIO

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8581	27 maggio 2000
C127	CO.SI.FAR. -COOPERATIVA SICILIANA FARMACISTI A R.L.	RIBERA	AG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8792	6 gennaio 2001
C 10	ALFAR - ALESSANDRIA FARMACEUTICI COEREDI DEL DR. C. TARTARA DI ANGELICA POGGI E C. S.A.S.	ALESSANDRIA	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8607	14 giugno 2000
C499	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8944	29 giugno 2001
C501	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALE MONFERRATO	AL	PREPARAZIONI TAB. V	8952	29 giugno 2001
C405	RAV CAR-COMFAR SOCIETA' RIUNITE S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8728	9 novembre 2000
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9148	25 gennaio 2002
C313	LA FARMACEUTICA S.R.L.	TORTONA	AL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8669	14 settembre 2000
C 42	A.C.R.A.F. S.P.A. -AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8644	21 luglio 2000
C 44	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9166	10 febbraio 2002
C266	FIGLI DI GIUSEPPE FERRANTI DI FERRUCCIO FERRANTI & C. S.A.S.	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8893	31 maggio 2001
C396	PROFARMA S.N.C. DI VORBENI ENZO E C.	CAMERANO	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9044	29 ottobre 2001
C472	S. A. F. -SERVIZI AUTONOMI FARMACIE SOC. COOP. A R.L.	JESI	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8631	17 luglio 2000
C384	PHARMA LINE S.R.L.	PALOMBINA NUOVA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8878	25 aprile 2001
C772	SER. FA. SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.	ANCONA	AN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8898	17 maggio 2001
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9020	24 settembre 2001
C690	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SULMONA	AQ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8911	30 maggio 2001
C736	LA COMMERCIALE FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE S.P.A.	SCURCOLA MARSICANA	AQ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8616	30 giugno 2000
C822	AVENTIS PHARMA S.P.A.	SCOPPITO	AQ	PREPARAZIONI TAB. IV E V	9187	3 febbraio 2002
C 33	AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA	AREZZO	AR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9085	21 novembre 2001
C 83	CHI-FAR ARETINA S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8770	17 dicembre 2000
C748	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ASTI	AT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8953	29 giugno 2001
C188	DOTTORI SABATO & C. FARMACEUTICI S.R.L.	AVELLINO	AV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9222	25 marzo 2002
C 48	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	MODUGNO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9183	10 febbraio 2002
C 68	CAPURSO FARMACEUTICI S.P.A.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9139	31 dicembre 2001
C179	DR. NICOLA FIZZAROTTI S.P.A.	MODUGNO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9041	6 ottobre 2001
C277	GALENO S.P.A.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8634	7 agosto 2000
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI S.N.C.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9159	19 gennaio 2002
C 5	ADIFARMA S.P.A.	BARLETTA	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9132	21 dicembre 2001
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9205	23 febbraio 2002

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C 76	CENTRO DISTRIBUTIVO FARMACEUTICO MERIDIONALE SOC.COOP. A R.L.	CANOSA	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9012	8 settembre 2001
C473	S. A. F. -SOCIETA' APPULA FARMACEUTICI S.R.L.	MODUGNO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9112	3 dicembre 2001
C256	FAR.P.AS. FARMACISTI PUGLIESI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L.	MODUGNO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8726	3 novembre 2000
C352	MONOFARMA S.R.L.	MONOPOLI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8811	5 febbraio 2001
C652	FACTA S.R.L.	BARI	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8959	26 giugno 2001
C685	MARPUR S.R.L.	TRIGGIANO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9104	31 dicembre 2001
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9131	21 dicembre 2001
C834	ADDABBO FARMACEUTICI S.A.S. DI ANGELA ADDABBO & C.	BARI	BA	PREPARAZIONI TAB. V	9266	16 aprile 2002
C113	COTIFA SOC. COOP. A R.L.	LALLIO	BG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8650	30 luglio 2000
C798	BAYER S.P.A.	CALVENZANO	BG	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	9081	25 ottobre 2001
C808	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELLUNO	BL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9109	30 novembre 2001
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9206	27 febbraio 2002
C323	MANNA FEDERICO S.R.L.	BENEVENTO	BN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9032	13 settembre 2001
C525	VENOS S.R.L.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9164	10 febbraio 2002
C290	IL DEPOSITO FARMACEUTICO BOLOGNESE S.R.L.	CALDERARA DI RENO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9113	7 dicembre 2001
C367	NOVASOREL S.R.L.	CRESPELLANO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB.V E VI	8786	15 gennaio 2001
C817	INTERFARMAC S.R.L.	CASTENASO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9145	2 gennaio 2002
C615	CO.DI.FARMA -COOPERATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI SOC. COOP. A R.L.	CASALECCHIO DI RENO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8718	17 novembre 2000
C645	FARMACEUTICA BOLOGNESE S.P.A.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8899	20 maggio 2001
C558	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	SAFROLO	9086	24 novembre 2001
C700	AFM S.P.A.	BOLOGNA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9073	15 ottobre 2001
C698	NOVAMED S.R.L.	BOLOGNA	BO	PREPARAZIONI TAB. V	9216	4 marzo 2002
C732	LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	STANDARD ANALITICI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8673	3 settembre 2000
C737	CANALI & C. S.P.A.	BENTIVOGLIO	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8624	30 giugno 2000
C769	SEBIA ITALIA S.P.A.	MINERBIO	BO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8882	28 aprile 2001
C815	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9138	31 dicembre 2001
C651	FACTA S.R.L.	BRINDISI	BR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8958	25 giugno 2001
C106	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9233	6 marzo 2002
C800	PHARMA DI ROSSI BARBARA & C. S.A.S.	BRESCIA	BS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9094	13 dicembre 2001
C370	NUOVA CHIMICA MEDICA S.R.L.	BRESCIA	BS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8909	16 giugno 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C418	ROESSLER DI ROESSLER KARL E CO. S.A.S.	BOLZANO	BZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9066	17 ottobre 2001
C156	DIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9239	16 marzo 2002
C171	DR. AUGUSTO BRUGNOLI E C. S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8777	31 dicembre 2000
C280	GATTERMAYER FARMACEUTICI DI SILVIA GATTERMAYER & C. S.A.S.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8787	17 gennaio 2001
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8771	26 dicembre 2000
C382	PEDRAZZINI ALBERTO	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8826	23 febbraio 2001
C170	DOTT. ANGELO SCARPA E C. S.A.S.	ASSEMINI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8813	16 febbraio 2001
C 3	ADDARI ITALO	ELMAS	CA	PREPARAZIONI TAB. IV E V	8757	14 dicembre 2000
C126	CO.SA.FA.CA -COOPERATIVA SARDA FARMACISTI CAGLIARI A R.L.	SESTU	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8831	10 marzo 2001
C332	MASSIMI FARMACEUTICI S.N.C.	SESTU	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8957	4 luglio 2001
C543	S.I.M.A. S.P.A.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8868	19 aprile 2001
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9080	17 ottobre 2001
C377	NUOVO BIOCHIMICO S.P.A.	CAGLIARI	CA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8716	19 ottobre 2000
C783	GALENITALIA S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8982	7 luglio 2001
C461	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CURTI	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8922	14 giugno 2001
C 75	CEFARM S.R.L.	CASAGIOVE	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8749	17 novembre 2000
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8901	20 maggio 2001
C774	EMX2 S.R.L.	SAN FELICE A CANCELLO	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8885	28 aprile 2001
C782	GALENITALIA S.P.A.	CASAGIOVE	CE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8983	7 luglio 2001
C312	LA FARMACEUTICA S.P.A.	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8830	23 febbraio 2001
C580	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9252	21 aprile 2002
C648	ALLEANZA FARMACEUTICA TIRRENA S.P.A.	CHIETI SCALO	CH	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8940	14 giugno 2001
C731	MANCINELLI & C. DI MANCINELLI ROCCO VINCENZO S.A.S.	MIGLIANICO	CH	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8699	9 ottobre 2000
C804	SCRAVAGLIERI S.P.A.	CALTANISSETTA	CL	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9088	4 novembre 2001
C502	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CUNEO	CN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8945	29 giugno 2001
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO	CN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8950	29 giugno 2001
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO-CAMERLATA	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8923	15 giugno 2001
C 19	AL-PHARMA S.P.A.	ERBA	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8627	28 luglio 2000
C512	UNIONE FARMACEUTICA NOVARESE SOC. COOP. A R.L.	MASLIANICO	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8847	4 aprile 2001
C270	FRANCHINI MARIO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8748	23 novembre 2000
C675	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	GRANDATE	CO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9128	14 dicembre 2001
C455	SOCREFARMA S.P.A.	CREMONA	CR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8956	4 luglio 2001
C302	JORIO AMEDEO ARTURO FARMACEUTICI S.R.L.	COSENZA	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8843	15 marzo 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C242	FARM. ALARICO S.P.A.	MONTALTO UFFUGO	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8690	28 settembre 2000
C584	FARMABRUZIA S.R.L.	CASTROVILLARI	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB.IV E V	9264	9 aprile 2002
C793	V.I.M. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI S.R.L.	MANGONE	CS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9072	11 ottobre 2001
C120	CO.FAR.CA. -COOPERATIVA FARMACISTI CATANIA SOC. COOP. A R.L.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9149	26 gennaio 2002
C263	FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8971	12 luglio 2001
C351	MOLINA FARMACEUTICI S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8672	11 settembre 2000
C426	SALVIA FARMACEUTICI DI LUCIO GIOVANNI SALVIA E C. S.N.C.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9225	21 febbraio 2002
C435	SCRAVAGLIERI S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8917	30 maggio 2001
C485	TORRISI SALVIA S.R.L.	VALVERDE	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9210	9 febbraio 2002
C108	COOPERATIVA FARMACEUTICA TRINACRIA A R.L.	ACIREALE	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9240	19 marzo 2002
C447	SIRDECO -SICILIANA RAPPRESENTANZE DEPOSITI CONCESSIONI S.R.L.	CANNIZZARO DI ACI CASTELLO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9067	14 ottobre 2001
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9208	18 febbraio 2002
C333	MAZZOLENI FARMACEUTICI S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9151	7 gennaio 2002
C185	D.M. BARONE S.P.A.	MOTTA S. ANASTASIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9093	30 novembre 2001
C374	NUOVA SAFARM S.P.A.	BELPASSO	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8962	11 luglio 2001
C458	SOLPHARMA S.R.L.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8768	13 gennaio 2001
C537	GROSSFARMA S.P.A.	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8866	5 aprile 2001
C561	PHARMA PROGRESS S.N.C. DI VITALI LUIGI E DE LOLLIS ALCESTE	CATANIA	CT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9068	19 ottobre 2001
C662	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	LAMEZIA TERME	CZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9168	4 febbraio 2002
C701	FARM. ALARICO S.P.A.	CATANZARO	CZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8695	4 ottobre 2000
C116	CO.DI.FARMA -COOPERATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI SOC. COOP. A R.L.	MIZZANA	FE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8719	18 novembre 2000
C813	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	FERRARA	FE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9136	31 dicembre 2001
C425	SALUS MEDICINALI S.R.L.	SAN SEVERO	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8954	27 giugno 2001
C564	FARMACEUTICI PADRE PIO S.R.L.	FOGGIA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9092	24 novembre 2001
C526	V.E.M. FARMACEUTICI S.R.L.	LUCERA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8920	26 giugno 2001
C656	FACTA S.R.L.	FOGGIA	FG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8960	26 giugno 2001
C 36	AZIENDA FARMACIE MUNICIPALI A.FA.M.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8892	29 maggio 2001
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9046	17 settembre 2001
C194	FACTA S.R.L.	CALENZANO	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9005	7 agosto 2001
C241	FARMOTECA S.A.S. DI G. RUFFINI E C.	SCANDICCI	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8997	20 luglio 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C254	FAR.DIS. (FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE) SOC. COOP. A R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8964	25 luglio 2001
C145	DELLA SANTA VASCO EREDI DI DELLA SANTA LAURA E CASPRINI WILMA S.N.C.	CALENZANO	FI	PREPARAZIONI TAB.V, EFEDRINA	8853	14 marzo 2001
C305	L C & P S.R.L.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8788	15 gennaio 2001
C557	FARMA LEADER S.R.L.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9082	3 novembre 2001
C353	MORELLI & CAMASSEI S.P.A.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9039	17 settembre 2001
C716	CHI-FAR -CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	FIRENZE	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9241	22 marzo 2002
C699	INNOCENTI FARMACEUTICI S.R.L.	CALENZANO	FI	PREPARAZIONI TAB. V	8572	6 maggio 2000
C746	CE.DI.SA. S.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8685	22 settembre 2000
C776	BIO-MERIEUX ITALIA S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8877	25 aprile 2001
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8886	28 aprile 2001
C125	CO.RO.FAR. -COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE FARMACIE SOC.COOP.A R.L.	FORLI'	FO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9009	7 agosto 2001
C760	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	FORLI'	FO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9199	7 febbraio 2002
C 94	CO.FA.C. -COOPERATIVA FARMACEUTICA CIOCIARA SOC. COOP. A R.L.	FROSINONE	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8717	9 novembre 2000
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9201	17 febbraio 2002
C347	MITALFARMA DI MIGNONE ROSA E C. S.A.S.	CASSINO	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8833	26 marzo 2001
C457	SOFARMA S.R.L.	ISOLA DEL LIRI	FR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9074	10 ottobre 2001
C 95	COFARM S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9170	14 febbraio 2002
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8784	14 dicembre 2000
C192	EUPHARMA S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9022	7 settembre 2001
C488	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	PREPARAZIONI TAB.V	8951	29 giugno 2001
C569	PHARMANOVA S.A.S. DI RAMELLA GRAZIANA & C.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9101	4 dicembre 2001
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8608	16 giugno 2000
C231	FARMAGI S.R.L.	SANT'OLCESE	GE	PREPARAZIONI TAB. V, NONCHE' EFEDRINA	8656	6 agosto 2000
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9161	31 gennaio 2002
C801	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	CHIAVARI	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9162	31 gennaio 2002
C608	FARMACON	RECCO	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8640	25 luglio 2000
C742	G. GANI & C. S.N.C.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8686	22 settembre 2000
C803	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9186	3 febbraio 2002
C115	CO.DI.FARMA -COOPERATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI SOC. COOP. A R.L.	GROSSETO	GR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8629	4 luglio 2000
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8943	29 giugno 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C827	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO	IM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9228	28 febbraio 2002
C828	GET S.R.L.	SANREMO	IM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9229	28 febbraio 2002
C107	COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOC. COOP. A R.L.	LECCO	LC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9091	17 novembre 2001
C110	COO-FARMA SALENTO SOC. COOP. A R.L.	LECCE	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8729	11 novembre 2000
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8841	25 marzo 2001
C604	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ZOLLINO	LE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8677	15 settembre 2000
C733	INTERFARMA S.A.S. DI PICCINNO COSIMA & C.	NOVOLI	LE	PREPARAZIONI TAB. V	8625	29 luglio 2000
C320	LI.FARM. S.R.L.	LIVORNO	LI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9217	7 marzo 2002
C578	FACTA S.R.L.	LIVORNO	LI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9209	19 febbraio 2002
C764	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIVORNO	LI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8929	19 giugno 2001
C729	ESSEX ITALIA S.P.A.	COMAZZO	LO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8790	21 dicembre 2000
C200	FARLA SOC. COOP. A R.L.	LATINA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8693	6 ottobre 2000
C222	FARMACEUTICI MAGLIOCCO -SOCIETA' DISTRIBUTRICE MEDICINALI S.R.L.	FORMIA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8783	27 gennaio 2001
C534	JANSSEN-CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8851	19 marzo 2001
C670	ABBOTT S.P.A.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9004	26 luglio 2001
C616	ABBOTT S.P.A.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	KITS DIAGNOSTICI	9146	28 dicembre 2001
C 89	CHI-FAR LUCCHESE S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA LUCCHESE	LUCCA	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8889	7 maggio 2001
C 15	ALLEANZA FARMACEUTICA TIRRENA S.P.A.	VIAREGGIO	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9202	11 febbraio 2002
C547	ALLEANZA FARMACEUTICA TIRRENA S.P.A.	LUCCA	LU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8900	23 maggio 2001
C 47	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	MACERATA	MC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9167	10 febbraio 2002
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9024	8 settembre 2001
C238	FARMOMARCHE S.R.L.	RECANATI	MC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9157	13 gennaio 2002
C 16	ALL.FAR.M. ALLEANZA FARMACEUTICA MESSINESE S.R.L.	MESSINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9211	14 febbraio 2002
C 78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8987	11 luglio 2001
C477	S.I.C.E.A. -SOCIETA' INIZIATIVE CHIMICHE ED AFFINI S.P.A.	PISTUNINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8667	11 settembre 2000
C190	ENRICO MOLLICA MEDICINALI S.P.A.	SPADAFORA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9248	22 aprile 2002
C752	NUOVA SAFARM S.P.A.	PISTUNINA	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8737	4 novembre 2000
C758	ADITALIA S.P.A.	TREMESTIERI	ME	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8798	31 dicembre 2000
C811	M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY S.P.A.	SAN VITTORE OLONA	MI	PRECURSORI CATEGORIA 1	9265	16 aprile 2002
C823	CORI S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. IV E V	9255	4 aprile 2002
C831	CATENA FARMACEUTICA S.P.A.	POZZO D'ADDA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9258	9 aprile 2002
C810	SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TAB. V	9140	15 dicembre 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C 1	ACFA-PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9103	21 dicembre 2001
C 23	ASTA MEDICA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9031	11 settembre 2001
C 63	BRACCO S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9219	8 marzo 2002
C136	C.F.M. CO. FARMACEUTICA MILANESE S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI, PRECURSORI CAT. 1	9246	5 aprile 2002
C292	INTERVET ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TAB. IV E V	9040	3 ottobre 2001
C308	LA COMMERCIALE FARMACEUTICA S.R.L.	MILANO	MI	PREPARAZIONI TAB. V	8977	30 luglio 2001
C100	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CAVENAGO BRIANZA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8914	30 maggio 2001
C794	FIEGE GOTH S.P.A.	BUCCINASCO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9060	30 settembre 2001
C 65	BYK GULDEN ITALIA S.P.A.	CORMANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8722	29 novembre 2000
C 56	BAYER S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9156	1 gennaio 2002
C315	LABORATORI MAG S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	SOSTANZE TAB. IV E VI	8921	29 giugno 2001
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8927	19 giugno 2001
C449	SITRA NORD S.R.L.	LACCHIARELLA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8573	8 maggio 2000
C232	FARMANORD S.R.L.	PIOLTELLO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9070	26 ottobre 2001
C513	UNIONE FARMACEUTICA NOVARESE SOC. COOP. A R.L.	ROZZANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8835	4 aprile 2001
C183	D.L.F. -DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8989	12 luglio 2001
C294	ISTITUTO DELLE VITAMINE S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE TAB.IV	8704	23 ottobre 2000
C392	PIEFFE NORD S.R.L.	LISCATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8834	2 aprile 2001
C416	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	PREPARAZIONI TAB. IV E V	8780	15 gennaio 2001
C433	SCHERING S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. IV, V E VI	9013	18 settembre 2001
C 41	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8910	26 giugno 2001
C 70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8593	24 maggio 2000
C349	MOELLHAUSEN S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	PIPERONALE	8861	5 aprile 2001
C105	CONSIGLIERE S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9251	16 aprile 2002
C165	DIMAF S.P.A.	VIGNATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8873	29 aprile 2001
C797	NEOLOGISTICA S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9077	13 ottobre 2001
C462	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8724	29 novembre 2000
C556	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PRECURSORI CAT. 1 IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8934	17 luglio 2001
C567	BASF ITALIA S.P.A.	CESANO MADERNO	MI	PRECURSORI CATEGORIA I^ IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA, GAMMA-BUTIRROLATTONE	9069	25 ottobre 2001
C571	NASTRI S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9084	19 novembre 2001
C570	UPSAMEDICA S.P.A.	MILANO	MI	PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9062	3 ottobre 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C826	PHT PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9226	28 febbraio 2002
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	9223	25 marzo 2002
C591	BRACCO S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8586	14 maggio 2000
C597	DAKO S.P.A.	MILANO	MI	TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8658	6 agosto 2000
C 55	BAYER S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI	8606	10 giugno 2000
C610	COOPERAZIONE PER L'INTERVENTO SANITARIO ITALIANO COOPERAZIONE I.S.I. SOC. COOP. A R.L.	PESCHIERA BORROMEO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB.IV E V, ERGOMETRINA ED EFEDRINA IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9083	17 novembre 2001
C606	BECKMAN ANALYTICAL S.P.A.	CASSINA DE' PECCHI	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8618	14 luglio 2000
C593	DASIT S.P.A.	CORNAREDO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8635	11 agosto 2000
C612	HELENA LABORATORIES ITALIA S.P.A.	ASSAGO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8696	4 ottobre 2000
C633	PARKE-DAVIS S.P.A.	LAINATE	MI	NORDAZEPAM E PRAZEPAM IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8829	24 febbraio 2001
C646	CHIRON DIAGNOSTICS S.P.A.	CASSINA DE' PECCHI	MI	KITS DIAGNOSTICI	8991	12 luglio 2001
C833	DOTT. FORMENTI S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9245	22 marzo 2002
C653	FAUSTFARM S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8996	30 luglio 2001
C654	FAUSTFARM S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8995	27 luglio 2001
C660	GIENNE PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	PRONTALGIN IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8976	23 luglio 2001
C669	P. L. - FARMACEUTICI DR. PESCETTO S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9098	9 novembre 2001
C676	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9130	14 dicembre 2001
C696	SILVANO CHIAPPAROLI & C. S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE (Via Lombardia 10/14)	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9118	31 dicembre 2001
C697	SILVANO CHIAPPAROLI & C. S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE (Via Puglie 16)	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9119	31 dicembre 2001
C705	SPEM.GI.2000 S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9163	2 febbraio 2002
C706	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE, PREPARAZIONI E PRECURSORI CATEGORIA 1, IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8820	8 febbraio 2001
C725	NEO MEDICAR S.A.S. DI CAROZZI ROBERTO & C.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9247	15 aprile 2002
C722	FARMANOVA S.R.L.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8590	18 maggio 2000
C724	SILVANO CHIAPPAROLI & C. S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8603	1 giugno 2000

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C726	DADE BEHRING S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9158	19 gennaio 2002
C743	AMPLICLINICAL S.P.A.	ASSAGO	MI	TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8655	6 agosto 2000
C738	MERIAL ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8661	5 agosto 2000
C750	ALCHYMARS S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8709	12 ottobre 2000
C763	SCHWARZ PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8794	21 dicembre 2000
C767	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MILANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8819	8 febbraio 2001
C757	DOROM S.R.L.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	PREPARAZIONI TAB. V	8827	21 febbraio 2001
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8828	21 febbraio 2001
C773	PROFARCO 2000 S.P.A.	SEGRATE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8871	23 aprile 2001
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8884	28 aprile 2001
C791	MONTEFARMACO RESEARCH S.R.L.	MILANO	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9017	4 agosto 2001
C781	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	PREPARAZIONI TAB.I, IV E V	9121	5 dicembre 2001
C787	S.T.M. DUE S.R.L.	ARESE	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9002	25 luglio 2001
C789	INNOVEX S.R.L.	AGRATE BRIANZA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9078	13 ottobre 2001
C816	BRENNTAG S.P.A.	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9189	6 febbraio 2002
C819	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	TRIBIANO	MI	GAMMA-BUTIRROLATTONE	9196	7 febbraio 2002
C104	CONFARMA S.P.A.	MANTOVA	MN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9029	26 settembre 2001
C 21	ANTICA FARMACEUTICA MODENESE S.P.A.	MODENA	MO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8815	22 febbraio 2001
C117	CO.DI.FARMA -COOPERATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI SOC. COOP. A R.L.	MODENA	MO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9153	21 gennaio 2002
C237	FARMI - FARMACEUTICA MIRANDOLESE S.R.L.	MIRANDOLA	MO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8860	22 aprile 2001
C528	V.I.M. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI S.R.L.	MATERA	MT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9179	23 febbraio 2002
C 28	AS.FA.NA S.R.L.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8785	8 gennaio 2001
C152	DIEMMECI DELTA S.A.S. DI CALCAGNO & C.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9160	19 gennaio 2002
C175	DR. G.B. DAL RE DI DAL RE GIOVANNI BATTISTA	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9262	28 aprile 2002
C205	FARMACAMPANIA SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9152	15 gennaio 2002
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8761	29 novembre 2000
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8565	15 maggio 2000
C198	FARDEA S.P.A.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8626	4 luglio 2000
C 45	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	CASAVATORE	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9182	10 febbraio 2002

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C169	DOTTOR CARLO NATELLA S.R.L.	CASTELLO DI CISTERNA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8915	30 giugno 2001
C215	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	MUGNANO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9234	29 marzo 2002
C321	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	MUGNANO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9006	6 agosto 2001
C 79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9064	4 novembre 2001
C463	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8895	16 maggio 2001
C209	FARMACEUTICA SAMMARCO DI SAMMARCO SALVATORE E FIGLI S.A.S.	TORRE ANNUNZIATA	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9221	25 marzo 2002
C661	FARMA.RI.STA.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9123	9 dicembre 2001
C269	FORMED S.R.L.	MELITO DI NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9018	24 agosto 2001
C272	FUSCO DI ERRICO E VINCENZO -GROSSISTA SPECIALITA' MEDICINALI S.A.S.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9220	22 marzo 2002
C354	MORMAS MEDICINALI S.P.A.	POZZUOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8596	27 maggio 2000
C552	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8649	2 agosto 2000
C786	GALENITALIA S.P.A.	NAPOLI	NA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8984	7 luglio 2001
C555	UNIONE FARMACEUTICA NOVARESE SOC. COOP. A R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9033	13 settembre 2001
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI ED AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9207	22 febbraio 2002
C157	DIFARMA S.R.L.	ORISTANO	OR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9259	10 aprile 2002
C480	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	ORISTANO	OR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9056	10 ottobre 2001
C288	G. CALI' E FIGLI S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8637	21 luglio 2000
C319	LEMARFARMA S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8705	26 ottobre 2000
C408	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8654	7 agosto 2000
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8578	27 maggio 2000
C644	GIUSEPPE COCILOVO & FIGLI S.R.L.	PALERMO	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8881	12 maggio 2001
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	PREPARAZIONI TAB. V	9165	9 febbraio 2002
C753	NUOVA SAFARM S.P.A.	BAGHERIA	PA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8734	4 novembre 2000
C251	FAR.CO.PA. -FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE SOC.COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8620	22 luglio 2000
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE E PREPARAZIONI, NONCHE' PRECURSORI CATEGORIA 1	8612	28 luglio 2000
C397	P. FELLETTI SPADAZZI S.P.A.	PADOVA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8758	20 dicembre 2000
C177	DR. MARIO JACOPETTI S.A.S. DI RENATO JACOPETTI E C.	CAMIN	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9135	30 dicembre 2001
C 64	BUFFO E BADELLA S.R.L.	PONTE SAN NICOLO'	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8918	20 giugno 2001
C162	DIPROMED S.R.L.	PONTE SAN NICOLO'	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8683	27 settembre 2000
C358	NEGRI E MARTINI PHARMA S.R.L.	SAONARA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8567	3 maggio 2000
C344	MILANI LEONARDO S.R.L.	CASELLE DI SELVAZZANO	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8776	31 dicembre 2000

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C695	ALLEANZA SALUTE DEPOSITI S.R.L.	PADOVA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9142	31 dicembre 2001
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8888	29 aprile 2001
C474	S.A.F.A.R.-SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8568	14 maggio 2000
C 49	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	PESCARA	PE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9193	6 febbraio 2002
C599	CHIRURMEDICA S.R.L.	PESCARA	PE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8988	11 luglio 2001
C264	FERRUZZI MEDICINALI S.R.L.	PERUGIA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9042	6 ottobre 2001
C496	UMBRAFARM SOC. COOP. A R.L.	PERUGIA - Via Corcianese 202	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8589	14 giugno 2000
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8588	18 giugno 2000
C665	VETER-ZOO S.R.L.	PERUGIA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9021	5 settembre 2001
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8928	19 giugno 2001
C123	CO.FA.PI. -COMPAGNIA FARMACISTI PISANI S.R.L.	PISA	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9249	26 aprile 2002
C 84	CHI-FAR ARETINA S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA	MONTOPOLI VALDARNO	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8701	24 ottobre 2000
C666	MEDISER S.R.L.	CALCINAIA	PI	PREPARAZIONI A BASE DI BENZODIAZEPINE, BUTORFANOLO TARTRATO E BROTIZOLAM	9048	3 ottobre 2001
C683	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	PREPARAZIONI TAB. V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9095	24 novembre 2001
C747	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	PREPARAZIONI TAB. V	8708	12 ottobre 2000
C756	BAXTER S.P.A.	PISA	PI	TAMPONE VERONAL A BASE DI BARBITALE	8740	23 dicembre 2000
C765	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PISA	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8930	19 giugno 2001
C768	CHI-FAR CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	MONTESCUDAIO	PI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8823	11 febbraio 2001
C515	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	PORDENONE	PN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9025	26 settembre 2001
C 96	COFARMA TOSCANA SOC. COOP. A R.L.	PRATO	PO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8731	12 novembre 2000
C395	PRATOPHARMA S.R.L.	PRATO	PO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8781	17 gennaio 2001
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8751	29 novembre 2000
C121	CO.FAR.PA. -COOPERATIVA FARMACISTI PARMA S.R.L.	PRIORATO DI FONTANELLATO	PR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9261	22 aprile 2002
C814	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PESARO	PS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9137	31 dicembre 2001
C 50	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	PESCIA	PT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9191	6 febbraio 2002
C250	FAR.CO.PA. -FARMACEUTICA COOPERATIVA PAVESE SOC.COOP. A R.L.	PAVIA	PV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8619	22 luglio 2000
C316	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. -SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	PREPARAZIONI TAB. V NONCHE' EFEDRINA	8837	17 aprile 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C483	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	PREPARAZIONI TAB. V	8648	26 luglio 2000
C728	C.D. FARMASINT S.R.L.	DORNO	PV	FENILACETONE	8891	6 maggio 2001
C784	GALENITALIA S.P.A.	POTENZA	PZ	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8981	7 luglio 2001
C 39	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	RAVENNA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8855	8 aprile 2001
C118	CO.DI.FARMA -COOPERATIVA DISTRIBUZIONE FARMACI SOC. COOP. A R.L.	RAVENNA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8752	28 novembre 2000
C436	SEBA S.R.L.	FAENZA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. V	8659	11 agosto 2000
C761	GALENITALIA S.P.A.	FAENZA	RA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9000	28 luglio 2001
C530	CAPUA S.R.L.	CAMPO CALABRO	RC	PIPERONALE	8845	19 marzo 2001
C133	CUZZOCREA S.R.L.	REGGIO CALABRIA	RC	PREPARAZIONI TAB. IV E V	8824	24 febbraio 2001
C770	NUOVA SAFARM S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8894	16 maggio 2001
C227	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8670	16 settembre 2000
C410	RE.MED. - REGGIANA MEDICINALI S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8703	15 ottobre 2000
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8641	12 luglio 2000
C119	COFARM S.R.L.	RAGUSA	RG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9052	26 settembre 2001
C376	NUOVA SAFARM S.R.L.	RAGUSA	RG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8651	1 agosto 2000
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8692	4 ottobre 2000
C688	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VAZIA	RI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8913	30 maggio 2001
C 53	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	SANTA PALOMBA - POMEZIA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9194	6 febbraio 2002
C 52	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9192	6 febbraio 2002
C 22	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVA ACQUISTO FARMACEUTICA - A.R.C.A. FARMACEUTICA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9235	29 marzo 2002
C 66	CAF-LATIUM SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9253	28 aprile 2002
C 97	COFARO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9049	24 settembre 2001
C182	D.G.M. -DISTRIBUZIONE GENERALE MEDICINALI S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8576	18 maggio 2000
C246	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8880	2 maggio 2001
C274	GALENITALIA S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8850	9 marzo 2001
C 7	ALBERTO E FABRIZIO MANCUSO S.N.C.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8579	29 maggio 2000
C 14	ALLEANZA FARMACEUTICA TIRRENA S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8609	20 giugno 2000
C178	DOTT. GIUSEPPE MIRAZITA	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9181	28 febbraio 2002
C346	MIRAZITA MASSIMO	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9232	1 marzo 2002
C381	PARAPHARM ITALIANA S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9053	29 settembre 2001
C327	MARCELLO PERINA FARMACEUTICI DI IVANA PERINA S.A.S.	ROMA	RM	PREPARAZIONI TAB. V	8908	6 giugno 2001
C388	PHARMAGIC S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8727	9 novembre 2000

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C 72	CASTELFARMA S.A.S. DI G. STEFANINI E C.	CIAMPINO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8805	28 gennaio 2001
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9058	2 ottobre 2001
C391	PIEFFE DEPOSITI S.A.S. DI PERUZZI PIETRO SECONDO E C.	FORMELLO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9180	26 febbraio 2002
C486	TREDI S.R.L.	GENZANO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8666	3 settembre 2000
C155	DIETALFA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO (Via Righi 15)	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9010	2 settembre 2001
C299	ITALMEDI DI MARIA ROSA NAVARRO	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8896	19 maggio 2001
C818	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9129	2 gennaio 2002
C235	FARMAUNO S.P.A.	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8763	30 novembre 2000
C792	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.R.L.	MONTEROTONDO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9200	8 febbraio 2002
C795	FIEGE GOTH S.P.A.	MONTEROTONDO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9059	30 settembre 2001
C594	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8684	20 settembre 2000
C613	ROMANA FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8652	18 agosto 2000
C601	ELETTROBIOCHIMICA S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8707	12 ottobre 2000
C617	DEPOFARMA S.N.C. DI NECCI MARIA & C.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8697	6 ottobre 2000
C623	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	PREPARAZIONI AD USO VETERINARIO	8712	29 ottobre 2000
C641	FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.	MONTEROTONDO SCALO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8902	21 maggio 2001
C638	VELLUTINI VENTURI CARDENIA	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8961	3 luglio 2001
C664	FAUSTFARM S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9051	25 settembre 2001
C554	FARMADES S.P.A.	ROMA	RM	PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8975	4 luglio 2001
C734	LA COMMERCIALE FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8614	30 giugno 2000
C744	FULLTECH S.A.S. DI ZANCHETTA FABRIZIO & C.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8680	14 settembre 2000
C755	DIETALFA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO (V. Galilei 1)	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8762	29 novembre 2000
C721	C.R.M. -CENTRO ROMANO MEDICINALI S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8817	2 febbraio 2001
C771	PIEFFE NORD S.R.L.	FORMELLO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8887	28 aprile 2001
C788	CRUCIANI ALBERTO	ROMA	RM	PRECURSORI CAT. 1	8990	12 luglio 2001
C649	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8986	12 luglio 2001
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9001	25 luglio 2001
C820	DIMAF S.P.A.	MONTEROTONDO	RM	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9144	31 dicembre 2001
C 20	A.M.F.A. S.P.A.	RIMINI	RN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9267	20 aprile 2002
C780	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	RIMINI	RN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8932	1 giugno 2001

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C682	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	BORSEA	RO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9124	10 dicembre 2001
C234	FARMAS S.P.A.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8842	10 marzo 2001
C245	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9111	30 novembre 2001
C144	DELLA CORTE FARMACEUTICI DI LEO OSCAR E ROBERTO E C. S.N.C.	NOCERA INFERIORE	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9203	19 febbraio 2002
C592	BIOS S.R.L.	SCAFATI	SA	TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8622	28 luglio 2000
C603	CHEMATIL S.R.L.	SCAFATI	SA	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	8638	11 luglio 2000
C785	GALENITALIA S.P.A.	SALERNO	SA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8985	7 luglio 2001
C343	MIGLIORINI E SOLLAZZI S.R.L.	SIENA	SI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8858	28 marzo 2001
C796	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9076	13 ottobre 2001
C762	GALENITALIA S.P.A.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8800	27 dicembre 2000
C 8	ALCESTE FAGGI DI ALCESTE E DARIO FAGGI S.N.C.-	SONDRIO	SO	PREPARAZIONI TAB. IV E V	8756	12 dicembre 2000
C212	FARMACEUTICA VALTELLINESE S.R.L.	SONDRIO	SO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9054	3 ottobre 2001
C 88	CHI-FAR LUCCHESE S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA LUCCHESE	LA SPEZIA	SP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8869	23 aprile 2001
C193	FACTA S.R.L.	LA SPEZIA	SP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8998	7 agosto 2001
C655	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	LA SPEZIA	SP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9195	6 febbraio 2002
C522	UNI.F.OR. UNIONE FARMACEUTICA ORIENTALE S.P.A.	SIRACUSA	SR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8745	11 novembre 2000
C538	GROSSFARMA S.P.A.	SIRACUSA	SR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8865	5 aprile 2001
C 54	A.DI.VAR. S.P.A. -ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE	SASSARI	SS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9190	6 febbraio 2002
C158	DIFARMA S.R.L.	SASSARI	SS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8691	3 ottobre 2000
C777	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAVONA	SV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8948	29 giugno 2001
C128	CO.TA.FAR.TI. COOPERATIVA TARANTINA FARMACISTI TITOLARI SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	TA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8755	6 dicembre 2000
C402	RAGUSA REMO FARMACEUTICI S.R.L.	TARANTO	TA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9050	24 settembre 2001
C300	ITRIAFARMA -COOPERATIVA FARMACISTI TITOLARI A R.L.	MARTINA FRANCA	TA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8963	11 luglio 2001
C692	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TERAMO	TE	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8931	8 luglio 2001
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9023	8 settembre 2001
C284	GIOVINE FARMACEUTICI S.R.L.	TORINO	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9178	18 febbraio 2002
C361	NEO FARMA DI BOGGIA E C. S.N.C.	TORINO	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9035	17 settembre 2001
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8947	29 giugno 2001
C504	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	IVREA	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8946	29 giugno 2001
C514	UNIONE FARMACEUTICA NOVARESE SOC. COOP. A R.L.	SETTIMO TORINESE	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8848	9 aprile 2001
C466	SPEFAR FARMACEUTICI DI ZAN GIORGIO E C. S.N.C.	VENARIA	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8832	8 marzo 2001
C563	NASTRI S.P.A.	MONCALIERI	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9011	31 agosto 2001
C719	REMEDIA DI ROBIOLA ALBERTO & C. S.A.S.	TORINO	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9243	1 aprile 2002

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C703	FAGIT S.P.A.	BORGARO TORINESE	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8736	8 novembre 2000
C745	SABA FARMACEUTICI S.A.S. DI DOTT. BORSETTI RINA & C.	TORINO	TO	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8801	4 gennaio 2001
C394	PIETRO SALVO DI ELIO MARINI	TRAPANI	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8678	28 settembre 2000
C403	RAG. ANTONIO VOLPETTI DI VOLPETTI DELIA E C. S.N.C.	TRAPANI	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9175	18 febbraio 2002
C375	NUOVA SAFARM S.P.A.	CASTELVETRANO	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8949	23 giugno 2001
C330	MARSALFARMA S.R.L.	MARSALA	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9071	26 ottobre 2001
C812	TRAPANI FARMA S.R.L.	TRAPANI	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9215	20 febbraio 2002
C821	SCRAVAGLIERI S.P.A.	CASTELVETRANO	TP	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9198	7 febbraio 2002
C265	FERRUZZI MEDICINALI S.R.L.	TERNI	TR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9043	6 ottobre 2001
C243	FARPROSAN DISTRIBUZIONE S.R.L.	ORVIETO	TR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8630	10 luglio 2000
C689	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TERNI	TR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8912	30 maggio 2001
C807	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9108	30 novembre 2001
C517	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	TRIESTE	TS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9027	26 settembre 2001
C680	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	MUGGIA	TS	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9116	10 dicembre 2001
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9107	30 novembre 2001
C516	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	TREVISO	TV	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9026	26 settembre 2001
C223	FARMACEUTICI RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8870	15 aprile 2001
C518	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA S.P.A.	UDINE	UD	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9028	26 settembre 2001
C103	CONFAB -CONSORZIO FARMACEUTICO BUSTESE S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8747	24 novembre 2000
C511	UNIONE FARMACEUTICA NOVARESE SOC. COOP. A R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9034	13 settembre 2001
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9263	17 aprile 2002
C650	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	ORIGGIO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	8903	3 giugno 2001
C799	FIEGE GOTH S.P.A.	ORIGGIO	VA	PREPARAZIONI TAB. V	9061	3 ottobre 2001
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	SOSTANZE E PREPARAZIONI TAB. V IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9227	23 febbraio 2002
C809	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMANO D'EZZELINO	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9110	30 novembre 2001
C529	ZAMBON GROUP S.P.A.	VICENZA	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9105	9 dicembre 2001
C489	TRIVENETA DISTRIBUZIONE FARMACI S.P.A.	BOLZANO VICENTINO	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8564	8 maggio 2000
C628	ZAMBON ITALIA S.R.L.	VICENZA	VI	SOSTANZE E PREPARAZIONI IN QUALITA' DI INTERMEDIARIA	9177	30 gennaio 2002
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8916	30 maggio 2001
C359	NEGRI E MARTINI PHARMA S.R.L.	VERONA	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8566	3 maggio 2000
C 58	BERGAMASCHI PHARMA S.P.A.	VERONA	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9230	1 marzo 2002
C614	GLAXO WELLCOME S.P.A.	VERONA	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8694	9 ottobre 2000
C681	ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.P.A.	SETTIMO DI PESCANTINA	VR	SOSTANZE E PREPARAZIONI	9117	10 dicembre 2001
C 85	CHI-FAR ARETINA S.R.L. -CHIMICO FARMACEUTICA ARETINA	VITERBO	VT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8879	1 maggio 2001
C201	FARLA SOC. COOP. A R.L.	VITERBO	VT	SOSTANZE E PREPARAZIONI	8725	3 novembre 2000

00A5834

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 maggio 2000

Dollaro USA	0,9303
Yen giapponese	99,90
Dracma greca	336,95
Corona danese	7,4631
Corona svedese	8,3845
Sterlina	0,62250
Corona norvegese	8,3050
Corona ceca	36,135
Lira cipriota	0,57379
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,23
Zloty polacco	4,0875
Tallero sloveno	205,5742
Franco svizzero	1,5716
Dollaro canadese	1,3982
Dollaro australiano	1,6250
Dollaro neozelandese	2,0295
Rand sudafricano	6,4702

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A6541

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Quesiti ricorrenti sulle modalità di invio dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici

IL PRESIDENTE

Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1999, n. 257, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione alle proprie dipendenze dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

che nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito ai criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;

che nel supplemento ordinario n. 219 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999 la stessa Autorità ha dato comunicazione dei detti criteri di trasmissione dei dati informativi nonché dell'apertura del proprio sito Internet a partire dal 15 febbraio 2000;

che attraverso il detto sito Internet si è avviato un costante rapporto con le costituite sezioni regionali dell'Osservatorio nonché con le stazioni appaltanti aventi sede sull'intero territorio nazionale;

che detta via telematica ha consentito il superamento, in sede tecnica, di difficoltà ravvisate dalle stazioni appaltanti nella compilazione delle schede;

che parimenti sul sito Internet sono venute in evidenza problematiche più o meno rilevanti espresse per la maggior parte dei casi in forma di «quesiti»;

che, le problematiche più rilevanti sono state esaminate dal consiglio dell'Autorità che in merito ha assunto proprie decisioni;

che in particolare il suddetto consiglio, con delibera del 30 marzo 2000, allo scopo di facilitare l'attuazione dell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati, in via sperimentale, ha deliberato di sospendere, allo stato, l'utilizzo della scheda *D* e della scheda E, per l'invio delle informazioni concernenti tutti i lavori d'importo inferiore a 150.000 euro sia affidati a trattativa privata che aggiudicati a seguito di gara;

Comunica:

1) le informazioni concernenti tutti i lavori aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata, nel corso dell'anno, di importo inferiore a 150.000 euro sono, in via sperimentale, inviate all'Osservatorio in elenco riassuntivo, secondo l'allegato prospetto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

2) è pertanto sospeso, fino a data da destinare, l'utilizzo della scheda *D* e della scheda *E*;

3) le informazioni già trasmesse con la scheda *D*, non devono essere inserite all'atto dell'invio dell'elenco successivo;

4) resta fermo l'obbligo, previsto dal comma 2, articolo 24, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dell'invio, in allegato al detto elenco, delle motivazioni di ciascuna trattativa privata;

5) ove i lavori aggiudicati o affidati non si concludano entro l'anno, le informazioni relative all'ultimazione, con le stesse modalità, dovranno essere inviate nell'anno successivo;

6) con riferimento ai sottoelencati quesiti sollevati da numerose stazioni appaltanti, si precisa che:

a) la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (punto 1.10 della scheda *A)* ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, è il soggetto indicato in sede di offerta nelle gare di progettazione;

b) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, non tenuti alla nomina del responsabile del procedimento indicheranno, in sostituzione di questo, un tecnico designato per seguire l'intervento nelle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

c) il referente richiamato nella scheda C1 è il rappresentante legale della stazione appaltante o persona da quest'ultimo incaricata di tenere con l'Autorità gli eventuali contatti non relativi al singolo lavoro;

d) per lavori di importo superiore a 150.000 euro le motivazioni del ricorso alla trattativa privata vanno allegate alla scheda *A* ed anche trascritte sinteticamente nelle note in calce alla stessa. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro le motivazioni vanno allegate all'elenco annuale riassuntivo di cui al punto 1;

e) i dati relativi all'aggiudicazione di appalti pubblici devono essere inviati entro quindici giorni dalla data in cui si è determinata l'aggiudicazione definitiva;

f) fino all'entrata in funzione del sistema di validazione dei dati informatici il rispetto del termine di invio della documentazione cartacea e del floppy disk è attestato, per le amministrazioni pubbliche dalla data del protocollo in uscita e per le altre stazioni appaltanti dalla data del timbro postale e da quello di arrivo alla sezione regionale nel caso di consegna a mano;

g) il riferimento di cui al punto 1.6 della scheda *A* è attinente alle categorie e tipologie d'intervento indicate nelle tabelle *4 A/4 B/ 4 C.* La nozione trova conferma nell'articolo 2, comma 1 del Regolamento ex art. 3, legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'appalto riguardi più categorie e tipologie di cui alla tabella 4 *B*, si deve inserire il codice della categoria e della tipologia di maggiore importo.

Roma, 30 maggio 2000

Il presidente: GARRI

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

OSSERVATORIO

Stazione appaltante

Denominazione

Codice stazione appaltante Cfr. Tab. 1 A/B/C

Codice fiscale

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DI IMPORTO < 150.000 EURO

AVVIO DEGLI INTERVENTI

Numero progressivo	Codice univoco intervento (spazio riservato all'Autorità)	Oggetto dell'appalto	Procedura di scelta del contraente				Importo dei lavori affidati		Responsabile del procedimento (codice anagrafico)
			Pubblico incanto	Licitazione privata	Licit. privata semplificata	Trattativa privata	lire/milione	€	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Referente della stazione Appaltante)

NOME		COGNOME	
DATA		FIRMA	

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DI IMPORTO < 150.000 EURO

CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

Numero progressivo	Codice univoco intervento	Oggetto dell'appalto	Eventuale scostamento dai costi preventivati		Data di ultimazione dei lavori	Eventuale scostamento dal termine di ultimazione previsto (n. gg.)	Responsabile del procedimento (codice anagrafico)
			L./milioni	€			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Referente della stazione Appaltante)

NOME		COGNOME	
DATA		FIRMA	

00A6506

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Polaris Vita S.p.a, in Assago - Milanofiori

Con provvedimento n. 1528 del 19 maggio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Polaris Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti ai seguenti articoli: art. 21 (fissazione del limite, per i sindaci, all'assunzione di incarichi ed assegnazione all'assemblea del potere di designare il presidente del collegio sindacale. Introduzione dell'obbligo del consiglio di amministrazione di fornire al collegio sindacale un'informativa almeno trimestrale sulla gestione); art. 22 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano).

00A6498

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Risparmio e Previdenza S.p.A., in Verona

Con provvedimento n. 1529, del 19 maggio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio e Previdenza S.p.a. con le modifiche deliberate in data 7 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5, (aggiornamento del capitale sociale ad euro 28.500.000 e conferimento al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad Euro 48.500.000 entro il 31 dicembre 2004), art. 8 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano; introduzione della possibilità di convocazione delle assemblee su iniziativa di almeno due membri del collegio sindacale); inserimento dell'art. 17 (obbligo del consiglio di amministrazione di fornire informativa almeno trimestrale sulla gestione); ex art. 18, rinumerato art. 19 (assegnazione all'assemblea del potere di designare il presidente del collegio sindacale e fissazione del limite, per i sindaci, all'assunzione di incarichi).

00A6497

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A., in Milano

Con provvedimento n. 1532, del 19 maggio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative all'art. 26 (collegio sindacale), che hanno definito i requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai componenti del collegio sindacale e che hanno introdotto la possibilità per i sindaci stessi di procedere alla convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione della società.

00A6495

Approvazione delle modifiche allo statuto sociale della Unionvita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 01530, del 19 maggio 2000, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Unionvita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative all'introduzione del nuovo art. 24, (inserimento obbligo del consiglio di amministrazione di informare con cadenza almeno trimestrale il collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di gestione di maggior rilievo) e conseguente rinumerazione degli artt. dal 24 al 33 dello statuto sociale ed alla modifica dell'*ex* art. 25, rinumerato art. 26, (introduzione dell'obbligo del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per la nomina del presidente del collegio sindacale e fissazione per i sindaci del limite all'assunzione degli incarichi).

00A6496

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla prosecuzione dell'imbottigliamento delle acque minerali «Fonte Vallechiara» e «Fonte del Lupo», in comune di Altare.

Con decreto dirigenziale n. 941 del 3 maggio 2000 alla ditta Terme Vallechiara S.p.a. è rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento produttivo in comune di Altare (Savona), per l'imbottigliamento delle acque minerali captate nell'ambito della concessione e commercializzate con le denominazioni «Fonte Vallechiara» e «Fonte del Lupo», in conformità alla documentazione presentata allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

I contenitori ed i formati utilizzabili sono i seguenti:

vetro: lt 1, lt 0,5 e lt 0,75;

pet: lt 2, lt 1,5, lt 1, lt 0,500 e lt 0,250.

La variante sostanziale delle strutture e degli impianti produttivi dello stabilimento di imbottigliamento dovrà essere preventivamente autorizzata.

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di L. 3.638.000.

00A6537

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità.

Ai sensi e per gli effetti del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del regolamento di questo Ateneo (emesso con decreto rettorale n. 3822 del 7 maggio 1999) per il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (corsi decentrati a Taranto):

un posto per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità.

Gli aspiranti al trasferimento che abbiano prestato servizio con la qualifica suddetta presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, dovranno presentare le domande, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifico-didattica e ad un elenco delle pubblicazioni, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare esplicitamente il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, nonché la data di assunzione in servizio nella qualifica rivestita presso l'Università di provenienza.

Tali domande potranno essere presentate anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza; in tal caso il trasferimento decorrerà dopo il compimento del triennio di servizio.

00A6501

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso il settore scientifico-disciplinare N17X - Diritto penale.

Ai sensi e per gli effetti del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto1939, n. 1592, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del regolamento di questo Ateneo emesso con decreto rettorale n. 3822 del 7 maggio 1999 (http://www.area-pers-doc.uniba.it Novità) per il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (corsi decentrati a Taranto):

un posto per il settore scientifico-disciplinare N17X - Diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento che abbiano prestato servizio con la qualifica suddetta presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, dovranno presentare le domande, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientfico-didattica e ad un elenco delle pubblicazioni, direttamente al Preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare esplicitamente il settore scientifico-disciplinare di afferenza, nonché la data di assunzione in servizio nella qualifica rivestita presso l'Università di provenienza.

Tali domande potranno essere presentate anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede univerisitaria di appartenenza; in tal caso il trasferimento decorrerà dopo il compimento del triennio di servizio.

00A6502

Vacanze di posti di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di questo Ateneo (emesso con decreto rettorale n. 3822 del 7 maggio 1999 http://ww.area-pers-doc.uniba.itNOVITÀ) per il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza: settore scientifico-disciplinare P01A (Economia politica);

Facoltà di giurisprudenza: (corso decentrato a Taranto) settore scientifico-disciplinare N20X (Filosofia del diritto).

Gli aspiranti al trasferimento che abbiano prestato servizio con la qualifica suddetta presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, dovranno presentare le domande unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifico-didattica e ad un elenco delle pubblicazioni, direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono esplicitamente dichiarare il settore scientifico-disciplinare di appartenenza nonché la data di assunzione in servizio nella qualifica rivestita presso l'Università di provenienza.

La domanda potrà essere presentata anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza; in tal caso il trasferimento decorrerà dopo il compimento del triennio di servizio.

00A6499

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in applicazione del «Regolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilità nell'ambito dell'Ateneo», emanato dal II Ateneo di Napoli con rettorale decreto n. 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che, con decreto rettorale n. 2001 del 17 maggio 2000, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia del II Ateneo di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F13C - «Chirurgia maxillo-facciale».

Il profilo didattico-scientifico richiesto è il seguente:

profilo didattico: il candidato deve dimostrare di aver svolto attività didattica nel settore;

profilo scientifico: il candidato deve possedere conoscenza particolare della risoluzione dei problemi funzionali ed estetici in chirurgia ortognatica ed inoltre quanto inerente a tematiche connesse alla tipologia post-traumatica del distretto oro-maxillo-facciale con riguardo all'applicazione e all'utilizzo delle tecniche legate all'uso dei nuovi biomateriali.

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nel settore scientifico-disciplinare F13C - «Chirurgia maxillo-facciale» - che si trovino da almeno tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso l'università di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia (via S. Maria di Costantinopoli, 104 - Napoli), unitamente al *curriculum* dell'attività didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche, e, a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici.

Insieme alla domanda il candidato dovrà presentare il certificato di servizio attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

00A6500

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77